Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

La vigilanza prudenziale nel settore bancario

Un'analisi degli Accordi di Basilea

Studente
Aaron Sabia

Relatore
Prof. Mauro Mini

Corso di laurea
Economia Aziendale

Indirizzo di approfondimento
Banking & Finance

Tipo di documento
Tesi di Bachelor

Luogo e data di consegna
Manno, 16 ottobre 2017

STUDENTSUPSI

Titolo: **La vigilanza prudenziale nel settore bancario**
Un'analisi degli Accordi di Basilea

Autore: Aaron Sabia
Relatore: Prof. Mauro Mini

Tesi di Bachelor in Economia Aziendale
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Manno, 16 ottobre 2017

"L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro"

STUDENTSUPSI

Abstract

Una regolamentazione chiara e certa del settore bancario e, più in generale, dell'intero sistema finanziario sta assumendo sempre più importanza in un'economia mondiale che stenta tutt'oggi a riprendersi dalla crisi economica del 2007/2008. Queste considerazioni assumono ulteriore valore se si pensa alla peculiare rilevanza del settore finanziario all'interno dell'economia svizzera.

In quest'ottica, uno schema normativo uniforme che funga da standard regolamentare per l'intero settore sembra essere fondamentale affinché le autorità di vigilanza nazionali possano garantire un elevato grado di efficacia nei processi di controllo all'interno delle proprie giurisdizioni. Al contempo, la crescente necessità di normative omogenee ed applicabili all'intero settore, indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede del gruppo bancario osservato, devono spronare le autorità preposte ad intensificare il percorso di implementazione verso un sistema facilmente comparabile.

Il lavoro esposto è dunque inteso a descrivere le proposte più significative fatte in materia e presentate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a partire dal 1988, ossia gli accordi di Basilea I, II e III. Nello specifico, il primo capitolo analizza il framework di Basilea I, evidenziandone gli aspetti teorici e le lacune che hanno reso necessaria la sua integrazione con il nuovo paradigma rappresentato da Basilea II. Il secondo capitolo pone appunto l'accento su Basilea II e sul suo sistema di regolamentazione basato su una prospettiva a tre pilastri. Il terzo capitolo contempla gli accordi di Basilea III, che vanno intesi come misura correttiva voluta dal Comitato per regolamentare e impedire il ripetersi di crisi quali quella occorsa nel 2007/2008. Il quarto capitolo è dedicato all'importante processo di revisione in atto trasversalmente su tutte le normative presentate sino ad oggi dal Comitato, cercando altresì di valutarne sinteticamente i potenziali impatti sul credito bancario. Il quinto capitolo è infine incentrato sul recepimento delle normative prudenziali all'interno della legislazione svizzera in materia, dando brevemente conto degli impatti riscontrati a livello nazionale e dell'attuale situazione patrimoniale dei due principali gruppi bancari nazionali, nonché unici intermediari svizzeri di rilevanza sistemica a livello globale, UBS e Credit Suisse.

Nel corso delle conclusioni verranno proposte delle considerazioni personali alla luce del lavoro svolto, cercando di stabilire se quanto proposto con gli accordi di Basilea e le susseguenti revisioni sia sufficiente a garantire una stabilità duratura del sistema bancario e finanziario.

STUDENTSUPSI

STUDENTSUPSI

Indice

Abstract ..... **i**
Indice ..... **iii**
Indice delle tabelle ..... **v**
Indice delle figure ..... **v**
Elenco delle abbreviazioni ..... **vii**
Introduzione **1**
Domanda di ricerca e obiettivi **2**
Metodologia **3**
1 Il primo accordo: Basilea I **5**
1.1 Nascita e obiettivi dell'accordo 5
1.2 Definizione di capitale e suoi elementi costitutivi 5
1.3 Modifiche a Basilea I 7
1.4 I limiti di Basilea I 9
2 Il nuovo accordo: Basilea II **11**
2.1 Nascita e obiettivi dell'accordo 11
2.2 I tre pilastri di Basilea II 12
2.3 Requisiti patrimoniali minimi 13
2.3.1 Rischio di credito 13
2.3.2 Rischio operativo 19
2.3.3 Rischio di mercato 21
2.4 Controllo prudenziale 22
2.5 Disciplina di mercato 24
2.6 I limiti di Basilea II 25
3 Il nuovo schema di rafforzamento per il settore: Basilea III **27**
3.1 Nascita e obiettivi dell'accordo 27
3.2 Definizione di capitale in Basilea III 28
3.3 I buffer di capitale previsti da Basilea III 29
3.3.1 Il buffer di conservazione del capitale 30
3.3.2 Il buffer anticiclico 31
3.4 Il leverage ratio 32

STUDENTSUPSI

3.5 I nuovi requisiti di liquidità 34
3.5.1 Il Liquidity Coverage Ratio 35
3.5.2 Il Net Stable Funding Ratio 37
3.6 I limiti di Basilea III 39
4 La revisione di Basilea III: verso Basilea IV 43
4.1 Il nuovo approccio al rischio di credito 43
4.2 Il rischio di mercato e la revisione del portafoglio di negoziazione 44
4.3 Una nuova prospettiva per il rischio operativo 46
4.4 La Total Loss Absorbing Capacity "TLAC" 47
4.5 Considerazioni sulla revisione di Basilea III 49
5 Il recepimento delle normative in Svizzera 51
5.1 Introduzione al contesto nazionale 51
5.2 Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario "too big to fail" 51
5.3 La Legge federale sulle infrastrutture finanziarie 56
5.4 Gli impatti della regolamentazione in Svizzera 57
6 Conclusioni 61
Ringraziamenti 63
Bibliografia 65
Allegato I: Grafico riassuntivo dei requisiti patrimoniali richiesti con Basilea III 69
Allegato II: Fasi di applcazione dei requisiti di Basilea III 71
Allegato III: Lista FSB delle banche di rilevanza sistemica globale 73

Indice delle tabelle

Tabella 1: coefficienti di ponderazione delle attività previsti da Basilea I 6
Tabella 2: coefficienti di ponderazione attribuiti alle imprese in funzione del rating 15
Tabella 3: differenze nel calcolo dei parametri secondo il metodo IRB 17
Tabella 4: coefficienti Beta attribuiti alle differenti linee di business 21
Tabella 5: conversione degli utili fino alla costituzione del buffer di conservazione 30
Tabella 6: conversione degli utili fino alla costituzione del buffer anticiclico 31
Tabella 7: indice di leva finanziaria pre-crisi di alcune banche statunitensi 32
Tabella 8: TLAC e nuovi requisiti minimi di capitale per le banche di rilevanza sistemica 48
Tabella 9: grado di patrimonializzazione di UBS e Credit Suisse 55

Indice delle figure

Figura 1: visione d'insieme introduttiva dei 3 pilastri di Basilea II 12
Figura 2: categorie di rischio e relativa definizione 14
Figura 3: categorizzazione delle banche svizzere operata dalla FINMA 52
Figura 4: esigenze RWA "going concern" e "gone concern" per le banche svizzere 54
Figura 5: esigenze per le banche svizzere in materia di leverage ratio 54
Figura 6: volume nazionale dei crediti di tutte le banche svizzere (dal 1996 al 2014) 58
Figura 7: occupazione nel settore bancario svizzero 59

STUDENTSUPSI

Elenco delle abbreviazioni

ABI	Associazione bancaria italiana
AMA	Advanced Measurement Approach
ASF	Available Stable Funding
BIA	Basic Indicator Approach
BIS	Bank for International Settlements
BNS	Banca nazionale svizzera
CBVB	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
CET1	Common Equity Tier 1
DFF	Dipartimento federale delle finanze
ECAI	External Credit Assessment Institution
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FSB	Financial Satbility Board
G10	Gruppo dei dieci
G20	Gruppo dei venti
HQLA	High Quality Liquid Assets
IMA	Internal Models Approach
IRB	Internal Ratings Based
LBCR	Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
LBVM	Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LInFi	Legge federale sulle infrastrutture finanziarie
NSFR	Net Stable Funding Ratio
OBCR	Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OTC	Over-the-Counter
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
PwC	PricewaterhouseCoopers
RSF	Required Stable Funding
RWA	Risk Weighted Assets
SMA	Standardised Measurement Approach
TLAC	Total Loss Absorbing Capital
TSA	Standardised Approach
VaR	Value-at-Risk

STUDENTSUPSI

STUDENTSUPSI

Introduzione

Come ogni attività d'impresa, anche quella bancaria presenta dei rischi di cui gli istituti operanti nel settore devono tenere necessariamente conto. In quest'ottica, essi devono detenere dei fondi propri sufficienti a garantire l'assorbimento delle perdite derivanti dalle esposizioni assunte. Desideroso di agire in merito, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha quindi definito degli standard da applicare alla materia, estendendoli nel tempo dagli iniziali fondi propri minimi, alla sorveglianza interna, a quella esterna esercitata dal mercato.

Il Comitato nasce nel 1974 per volere delle Banche centrali dei Paesi membri del G10[1] ed è parte costituente della Banca dei Regolamenti Internazionali (in inglese: Bank for International Settlements "BIS"), istituto con sede a Basilea.

Lo scopo del Comitato è il rafforzamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali ed internazionali al fine di garantire una maggiore stabilità del sistema bancario e finanziario internazionale. A questo fine, il Comitato approfondisce lo studio e funge da sede di dibattito per specifici temi di vigilanza, sviluppa linee guida e requisiti standard per gli istituti bancari implementando le prassi bancarie in materia di regolamentazione a livello mondiale (Raule, 2011).

I membri del Comitato sono ad oggi ventotto[2] e comprendono le banche centrali e le autorità di vigilanza dei Paesi che hanno deciso di aderirvi. A questi si aggiungono oltre cento Paesi in tutto il mondo che, anche se non formalmente membri del Comitato, si impegnano ad osservare le disposizioni de esso emanate.

A livello normativo, il Comitato non possiede il potere di imporre ai Paesi membri le proprie disposizioni in materia di regolamentazione. Ciononostante, le sue proposte sono riconosciute internazionalmente quale standard di riferimento e vengono recepite su base volontaria all'interno delle legislazioni vigenti nei Paesi interessati. Ad ogni modo, alle singole nazioni viene lasciata ampia libertà di implementazione degli ordinamenti all'interno del proprio quadro normativo[3].

Nel corso degli anni, il Comitato ha pubblicato un notevole numero di documenti con l'intento di uniformare i sistemi di vigilanza nazionali, quindi di competenza specifica di ogni Stato, con l'ambiente bancario e finanziario sempre più globalizzato. Questi lavori hanno conosciuto, nel primo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del 1988, il loro massimo

[1] Organizzazione internazionale che, dal 1962, riunisce le dieci economie più industrializzate del mondo, ovvero: Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Stati Uniti e Svezia. Nel 1984 vi aderisce anche la Svizzera.

[2] Per la lista completa dei Paesi aderenti: https://www.bis.org/bcbs/membership.htm

[3] Per questo punto di rimanda allo Statuto del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: http://www.bis.org/bcbs/charter_it.pdf

contributo alla materia. Questo accordo prevedeva la determinazione dei requisiti minimi di capitale proprio che le banche dovevano detenere in proporzione agli attivi esposti al rischio di credito e, successivamente, a quello di mercato (Tarullo, 2008).

L'evoluzione della gestione in ambito bancario e l'aumentare dei rischi di cui le banche devono tenere conto, hanno reso necessaria una revisione del vecchio paradigma. A tal proposito, il Comitato ha proposto nel 2004 una nuova versione degli accordi, denominata Basilea II, che contemplava al proprio interno una regolamentazione basata su tre pilasti distinti. Il primo pilastro recepiva i requisiti minimi di capitale; il secondo il processo di controllo prudenziale (leggasi vigilanza); mentre il terzo obbligava a vincoli di trasparenza verso il pubblico, definendoli disciplina di mercato (Raule, 2011). Nel corso di questa tesi verranno in seguito trattati nel dettaglio.

La profonda crisi finanziaria che nel 2007/2008 ha colpito il settore, ha spinto i regolatori del Comitato a proporre un nuovo accordo, denominato Basilea III, con l'intento di migliorare le capacità del settore bancario di assorbire le conseguenze di una congiuntura economica negativa. Aspetti peculiari di Basilea III sono rappresentati dall'intenzione di scoraggiare il ricorso eccessivo al leverage[4] delle banche, dall'introduzione di requisiti minimi per la liquidità nonché dal tentativo di ridurre le conseguenze deleterie dell'effetto di pro-ciclicità[5] (Raule, 2011). La completa entrata in vigore di questo nuovo standard è prevista per il 2019.

La regolamentazione in ambito bancario risulta quindi essere un argomento estremamente attuale e meritevole di interesse, considerando anche le difficoltà di ripresa economica vissute finora, nonché la contrazione dell'erogazione dei crediti a privati e imprese.

Domanda di ricerca e obiettivi

Nel contesto bancario assumono sempre più importanza gli aspetti regolamentari e di vigilanza prudenziale. Oggigiorno l'osservanza di queste disposizioni rappresenta un imprescindibile aspetto di cui tener conto nella prassi operativa bancaria. Note queste considerazioni, il presente lavoro è volto ad esaminare le caratteristiche degli accordi di Basilea in relazione al ruolo che ricoprono nel garantire la stabilità del sistema bancario.

Per raggiungere questo scopo conviene identificare degli obiettivi di ricerca, qui di seguito brevemente riassunti:

- analizzare la letteratura in materia al fine di comprendere il tema;
- analizzare e comparare gli accordi e i correttivi apportati alle varie versioni;

[4] In ambito bancario viene definito come il rapporto tra il capitale netto e la totalità delle attività della banca. Maggiore è il leverage, maggiore è l'esposizione al rischio dell'istituto.
[5] Quando il ruolo della regolamentazione sul capitale comporta un'eccessiva contrazione del credito, innescando l'instabilità del sistema finanziario.

- valutare sinteticamente l'impatto degli accordi, in special modo di Basilea III, e formulare delle considerazioni in merito;
- individuare ed analizzare il recepimento delle normative internazionali all'interno dell'ordinamento giuridico svizzero, dando una visione d'insieme dell'attuale stato patrimoniale delle due grandi banche elvetiche;
- esporre l'impatto della regolamentazione prudenziale a livello nazionale, in special modo in relazione all'erogazione del credito bancario;
- formulare dei commenti personali alla luce del lavoro svolto.

Attraverso questi punti, il presente lavoro si pone l'obiettivo di comprendere se gli accordi di Basilea, e più in generale la regolamentazione in materia, rappresentino effettivamente un buono strumento per perseguire la stabilità del sistema bancario e finanziario.

Metodologia

Per la realizzazione di questa tesi è stata utilizzata prevalentemente una strategia di tipo qualitativa, affiancata da un'approfondita analisi della letteratura. La prima fase di raccolta e analisi bibliografica assume, quindi, un ruolo centrale per la riuscita del lavoro. L'intento è quello di analizzare il testo degli accordi così come redatto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nonché articoli e letteratura scientifica di studiosi e istituzioni terze.

Questo approccio consente di comprendere la materia e il contesto all'interno del quale si articola la vigilanza prudenziale bancaria. Come seguito all'analisi teorica, vengono descritti i limiti di ogni accordo e le conseguenti correzioni. Parallelamente vengono valutati anche gli impatti della regolamentazione sul settore bancario nazionale, in special modo relativamente al canale del credito e all'occupazione. Con la parte finale si intende, invece, arricchire la teoria trattata in precedenza con delle conclusioni e valutazioni personali.

1 Il primo accordo: Basilea I

1.1 Nascita e obiettivi dell'accordo

Come conseguenza ai documenti prodotti nel corso degli anni dal Comitato, nel 1988 nasceva una prima storica proposta di regolamentazione basata sulle osservazioni e sulle modifiche operate al documento originale dalle autorità di vigilanza dei Paesi del G10. Con questa proposta si enunciava il metodo concordato per la misurazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche, calcolando il coefficiente minimo di capitale che gli istituti dovevano detenere.

Sono due gli obiettivi principali che il Comitato si prefiggeva al fine di perseguire una convergenza delle regolamentazioni internazionali (CBVB, 1988):

- il rafforzamento della stabilità e solidità del settore bancario a livello internazionale; e
- la promozione di condizioni di parità concorrenziale per le banche attive a livello internazionale (level playing filed).

Nel testo dell'accordo venivano lasciati volutamente discrezionali molteplici aspetti, in particolare relativamente alle modalità di applicazione e recepimento regolamentare, variabili da Paese a Paese. Inoltre, il paradigma presentato aveva come intento la definizione di limiti minimi di patrimonializzazione per le banche, nulla vietava alle autorità nazionali di prevedere limiti più stringenti.

Il Comitato si riservava anche la facoltà di monitorare l'evoluzione dell'implementazione dell'accordo nei vari Paesi, mantenendo per sé il diritto di valutare i progressi delle autorità nazionali nel raggiungere la convergenza normativa citata in precedenza (CBVB, 1988).

1.2 Definizione di capitale e suoi elementi costitutivi

Con l'intento di raggiungere una determinazione del capitale applicabile ai vari contesti nazionali, il Comitato si è focalizzato su due elementi fondamentali per la valutazione della patrimonializzazione di un istituto bancario. In particolare, si è convenuto che il patrimonio di una banca dovesse essere definito in funzione di due componenti di bilancio, ovvero (CBVB, 1988):

- il patrimonio di base (o Tier 1), inteso come capitale azionario e riserve palesi derivanti da utili non distribuiti al netto delle imposte; e dal

STUDENTSUPSI

- patrimonio supplementare (o Tier 2), costituito da riserve occulte e di rivalutazione, da accantonamenti e riserve per perdite su crediti, nonché da debiti subordinati a termine e strumenti ibridi di capitale-debito[6].

Questi elementi sono infatti presenti nei conti di qualsiasi banca (indipendentemente dal Paese in cui essa è incorporata) e sono facilmente rilevabili dai bilanci d'esercizio.

Unendo le due componenti si ottiene il "patrimonio di vigilanza", ossia l'indicatore che nella pratica permette di valutare se una banca disponga o meno di sufficiente capitale per assorbire le perdite derivanti, in particolare, dal rischio di credito.

Il requisito patrimoniale minimo richiesto veniva calcolato mediante il rapporto tra patrimonio di vigilanza "PV" e sommatoria delle attività ponderate per il rischio di credito, o Risk-Weight Assets "RWA", accettando valori uguali o maggiori all'8% e con una quota di patrimonio di base pari ad almeno il 4% (CBVB, 1988). In formula si ottiene:

$$\frac{PV}{\Sigma RWA} \geq 8\%$$

Nella determinazione dei RWA, le attività non devono essere trattate tutte ugualmente. Al contrario, il Comitato prevedeva un sistema di valutazione basato sulla ponderazione dei differenti attivi di bilancio mediante dei coefficienti specifici. Nelle intenzioni del regolatore, questa concezione rappresentava un metodo di stima più raffinato rispetto all'approccio basato sul solo rapporto patrimonio/attivo, poiché teneva conto delle caratteristiche di solvibilità delle controparti, delle garanzie ricevute a tutela del debito e dell'eventuale rischio Paese (CBVB, 1988). Nella seguente tabella la suddivisione viene così riassunta:

Tabella 1: coefficienti di ponderazione delle attività previsti da Basilea I.

0%	0, 10, 20, 50%*	50%	100%
• prestiti a Stati e banche centrali dei Paesi OCSE.	• prestiti a enti pubblici diversi dai governi e/o da essi garantiti; • crediti a banche secondarie di Paesi OCSE.	• crediti ipotecari residenziali.	• crediti a imprese private; • crediti per partecipazioni; • tutte le altre attività.

Fonte: elaborazione personale di dati tratti da CBVB, 1988.
(*) Percentuale applicabile discrezionalmente dai singoli Paesi.

[6] Per il dettaglio delle componenti si veda: CBVB. (1988). *Convergenza internazionale nella misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi,* pp. 5-8.

1.3 Modifiche a Basilea I

il Comitato presto realizzò che una regolamentazione basata sul solo rischio di credito presentava numerose criticità e inadeguatezze. A partire dal 1996 ha dunque apportato un correttivo volto a migliorare l'efficacia della regolamentazione. Con l'introduzione del patrimonio Tier 3, che poteva rientrare nel patrimonio di vigilanza per massimo 2.5 volte il Tier 1, il Comitato ha voluto dettagliare maggiormente la definizione dei prestiti subordinati già compresi nel patrimonio supplementare Tier 2, comprendendo nello specifico i debiti subordinati a breve termine a copertura del rischio di mercato[7]. Con questa modifica, si è compiuto infatti un passo in avanti verso la regolamentazione di un rischio fino ad allora trascurato, il rischio di mercato.

Il rischio di mercato è definito nell'accordo come rischio derivante dalla variazione sfavorevole dei prezzi di mercato in relazione alle poste di bilancio e fuori bilancio di proprietà della banca. In generale, questo rischio viene suddiviso in rischio specifico, ovvero il rischio legato al singolo emittente del titolo o dello strumento finanziario preso in considerazione; e in rischio generale, comprendente il rischio di mercato inteso in senso lato (intero mercato dei titoli e strumenti finanziari). Volendo dettagliare maggiormente però, il rischio di mercato viene suddiviso in quattro ulteriori categorie distinte che comprendono: i) il rischio di tasso d'interesse; ii) il rischio sulle posizioni in titoli; iii) il rischio di cambio; iv) il rischio sulle posizioni in merci (CBVB, 1996).

Per operare una corretta identificazione e valutazione del rischio di mercato, l'emendamento dell'accordo presentato nel 1996 prevedeva la suddivisione delle posizioni detenute dalle banche in due portafogli distinti: il portafoglio bancario (banking book) e il portafoglio di negoziazione (trading book). La differenza tra questi due portafogli è riconducibile alla natura delle posizioni che li compongono.

Infatti, mentre il banking book è costituito dalle esposizioni che la banca detiene non a fini di negoziazione e che quindi ci si aspetta vengano detenute fino alla loro scadenza (si pensi tipicamente ai prestiti o ai depositi bancari), il trading book comprende tutti gli strumenti e titoli finanziari, compresi derivati e poste fuori bilancio, che una banca detiene al solo fine di conseguire un profitto dalla loro successiva vendita sul mercato (si pensi alle attività di trading con titoli di proprietà operate giornalmente dagli istituti bancari). Una differenza saliente è costituita anche dalle diversità nei metodi di contabilizzazione relativamente alle posizioni comprese nei due portafogli. L'emendamento prescriveva, infatti, che le poste presenti nel trading book venissero costantemente rivalutate mark-to-market, ossia al valore di mercato corrente, mentre consentiva alle banche di valutare le esposizioni nel banking book secondo il loro valore storico, quindi al valore contabile (CBVB, 1996).

[7] Per una definizione più esaustiva si veda: CBVB. (1996). *Presentazione dell'emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato,* pp. 8-9.

Questa distinzione assume valore se si considera lo scopo perseguito dal Comitato e prospettato nell'emendamento correttivo. Infatti, ai fini della calcolazione del neo-introdotto rischio di mercato, venivano considerate unicamente le posizioni presenti nel portafoglio di negoziazione. Al contrario, per le poste comprese nel portafoglio bancario, rimanevano invariate le disposizioni introdotte con l'accordo del 1988 e volte al calcolo del rischio di credito, così come presentato nel paragrafo precedente.

Nel testo dell'emendamento si faceva specifico riferimento alle autorità di vigilanza nazionali per quanto concerne il controllo e la sorveglianza delle corrette disposizioni in materia. In particolare, si ravvisava la necessità di una corretta e coerente suddivisione delle posizioni detenute dalle banche tra i due portafogli, bancario e di negoziazione, nonché di un'attenta valutazione contabile delle poste in essi comprese.

Con la presentazione della revisione dello schema, il Comitato lasciava autonomia di scelta per l'implementazione delle metodologie di misurazione del rischio di mercato. In particolare, veniva data alle banche la possibilità di scegliere tra due strumenti alternativi, ovvero il metodo standard e il metodo basato su modelli interni.

Il metodo standard è basato su un approccio univoco, dove i coefficienti attribuibili alle differenti posizioni sono forniti nel testo dell'emendamento e recepiscono il grado di rischiosità dello strumento stesso (si fa particolare distinzione in relazione alla tipologia dell'emittente: Stati, enti pubblici, banche centrali o imprese private)[8]. Nel caso del metodo basato sui modelli interni, i coefficienti di ponderazione specifici ad ogni attività vengono assegnati internamente alle banche e mediante dei processi di calcolo e attribuzione svolti in autonomia durante le fasi di implementazione. Ad ogni modo, prima di poter essere utilizzati all'interno della prassi operativa, questi processi dovevano dimostrare di rispettare dei requisiti di conformità stabiliti dal Comitato e validati dalle autorità di vigilanza nazionali[9]. Il benestare per l'utilizzo di un metodo piuttosto dell'altro, era comunque subordinato all'approvazione dell'autorità di vigilanza nazionale (CBVB, 1996).

Il nuovo requisito patrimoniale minimo richiesto veniva calcolato utilizzando sempre il rapporto tra patrimonio di vigilanza "PV", così come identificato nell'accordo del 1988, e la sommatoria delle attività ponderate per il rischio di credito "RWA". A queste due componenti se ne aggiungeva ora però una terza, che incorporava il rischio di mercato. Al fine di garantire pesi e criteri omogenei nel calcolo del grado di patrimonializzazione, sia esso legato al rischio di credito o di mercato, il Comitato ha volutamente previsto un collegamento numerico per l'apporto dei due rischi nel calcolo dell'indice.

[8] Per il dettaglio dei coefficienti attribuiti alle attività secondo il metodo standard, si veda: CBVB. (1996). *Presentazione dell'emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato,* p. 9 e seguenti.

[9] I requisiti comprendono le direttive adottate dalle banche per identificare una serie appropriata di fattori di rischio, assicurando al contempo l'adeguatezza dei sistemi impiegati per la valutazione e gestione dei rischi stessi. In merito si rimanda a: CBVB. (1996). *Presentazione dell'emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato,* p. 4.

Infatti, il valore ponderato delle attività, trovato utilizzando i metodi di misurazione del rischio di mercato descritte in precedenza, deve essere moltiplicato per 12.5, ossia il reciproco del requisito patrimoniale minimo dell'8% (CBVB, 1996). In formula si ottiene:

$$\frac{PV}{12.5 * (RP_{RM}) + \Sigma RWA} \geq 8\%$$

Il peso derivante dal rischio di mercato è rappresentato nella formula dal requisito patrimoniale legato a questo specifico rischio, ovvero RP_{RM}. Il risultato del rapporto deve essere sempre uguale o maggiore all'8%.

Il periodo di recepimento dell'emendamento all'interno del sistema bancario comprendeva un periodo transitorio terminato a fine 1997. L'entrata in vigore effettiva delle correzioni, che fornivano un ampliamento normativo complementare all'accordo del 1988, era prevista per il 1° gennaio 1998.

1.4 I limiti di Basilea I

Malgrado le intenzioni del Comitato, e l'impatto simbolico del primo accordo, la regolamentazione così come introdotta nel 1988 presentava già numerosi ed evidenti limiti.

In prima analisi, per quanto concerne le banche, il patrimonio di vigilanza non era messo in diretta relazione con l'effettiva propensione al rischio degli istituti; inoltre, come detto in precedenza, il sistema era pensato solo per coprire il rischio di credito e solo in parte quello di mercato, ma tralascia completamente gli altri[10].

Lo schema venne altresì criticato perché non teneva conto né della qualità del credito ai privati, i coefficienti di ponderazione erano infatti fissi e al massimo del 100%, né della durata del prestito stesso (fosse esso a breve o lungo termine). Parallelamente, le controparti della banca venivano suddivise in macrocategorie di appartenenza che non permettevano di valutare nel migliore dei modi la rischiosità dell'operazione. In questo modo veniva completamente ignorata la possibilità di suddividere i crediti in base alla loro qualità, precludendo di conseguenza la diversificazione del portafoglio di prestiti detenuto dalle banche. In aggiunta, lo schema così come presentato non considerava, per il calcolo dei requisiti minimi di capitale, la possibilità di mitigare il rischio di credito mediante operazioni di copertura con garanzie, siano esse classiche o più sofisticate (Altman & Saunders, 2001).

Il timore che una suddivisione delle classi di rischio basata solo su macrocategorie di controparti comportasse una stima troppo superficiale dei potenziali rischi insiti nelle operazioni creditizie, ha spinto il Comitato a considerare una revisione del paradigma che considerasse un sistema più articolato di valutazione. Questa nuova concezione trova

[10] L'attività bancaria presenta diverse tipologie di rischio, tra le quali: operativo, di credito, di mercato, di compliance e legale, rischi reputazionali, ecc.

fondamento su una ripartizione basata sui differenti rating attribuibili alle controparti. Particolare enfasi, infatti, deve essere posta sull'analisi e valutazione dei debitori che rappresentano buona parte dei soggetti finanziati nonché il grado maggiore di rischiosità, ovvero le imprese private.

Infatti, queste entità fanno molto spesso affidamento al credito bancario per finanziare le proprie attività operative e, conseguentemente, trovano nell'accessibilità del ricorso al prestito bancario uno dei principali fattori critici di successo. Da queste considerazioni si deduce la necessità di concedere crediti più consapevolmente, cercando di ridurre le possibilità che una banca non possa più recuperare il capitale prestato ed evitando così di registrare a bilancio delle perdite dai potenziali effetti deleteri sull'erogazione futura di crediti a privati ed aziende (Altman & Saunders, 2001).

In conclusione si aggiunge che, a questi limiti riscontrabili semplicemente analizzando il testo dell'accordo, se ne aggiunsero altri manifestatisi nel tempo. In particolare, la regolamentazione introdotta non ha portato al livello auspicato di stabilità e solidità del sistema bancario internazionale e non ha condotto nemmeno alla desiderata parità di livelli concorrenziali all'interno del settore finanziario globale (Altman & Saunders, 2001).

2 Il nuovo accordo: Basilea II

2.1 Nascita e obiettivi dell'accordo

Come risposta alle critiche sollevate da più fronti, il Comitato ha attuato una revisione del primo accordo volta all'eliminazione delle lacune riscontrate. Questa modifica ha richiesto diversi anni di lavoro, caratterizzati da consultazioni e confronti con le autorità di vigilanza dei Paesi membri. Il processo revisionista, che vide il suo inizio nel 1999, si svolse in tre tappe. La prima, appunto del 1999, venne seguita dall'invio di nuove proposte di modifica nel 2001 e nel 2003. Grazie a queste iniziative, il Comitato ha potuto operare diverse importanti modifiche alla struttura del primo accordo, avvalendosi del prezioso contributo fornito dalle autorità di vigilanza nazionali nel processo di correzione del progetto originario. La ratifica per accettazione del nuovo accordo avvenne nel giugno del 2004 a Basilea.

Il Comitato prevedeva un periodo da dedicare al recepimento nell'ordinamento giuridico delle nazioni interessate, ipotizzando una piena entrata in funzione del nuovo schema entro la fine del 2006. Si era optato per una fase transitoria volutamente lunga per consentire alle autorità nazionali di effettuare degli studi quantitativi sull'impatto della nuova regolamentazione.

Il Comitato ha ritenuto di mantenere nel testo del nuovo accordo anche alcuni elementi introdotti con Basilea I. Nello specifico, restavano in vigore il patrimonio di vigilanza in funzione delle attività ponderate per il rischio all'8% e l'integrazione con l'emendamento del 1996 relativo ad una prima rudimentale regolamentazione dei rischi di mercato.

Gli obiettivi perseguiti dal Comitato sono stati ampliati notevolmente con l'introduzione del nuovo schema e sono così riassumibili (CBVB, 2004):

- assicurare che la determinazione del patrimonio di vigilanza delle banche sia più sensibile al rischio;
- trattare, oltre al rischio di credito e di mercato, anche il rischio operativo;
- imporre alle banche l'utilizzo di strumenti di rating per valutare la qualità di un prestito (rating esterno);
- incoraggiare gli istituti all'implementazione e all'utilizzo di sistemi interni per il calcolo dei rischi (rating interno).

Si deduce dunque la volontà di perseguire un importante obiettivo di rafforzamento e miglioramento nella misurazione e nella gestione dei rischi. Alle banche veniva infatti richiesto di adottare delle metodologie ad hoc per l'analisi delle controparti e delle garanzie. In particolare, la novità principale era rappresentata dall'introduzione di sistemi di rating per l'identificazione delle varie classi di rischio (Nosetti, 2017).

Come effetto immediato e tangibile, le banche svilupparono al proprio interno dei sistemi di controllo in grado di analizzare oggettivamente e individualmente le caratteristiche economiche e finanziare della controparte debitrice. In questo modo è emerso lo stretto legame che deve caratterizzare la propensione e il grado di rischio di ciascun cliente con il relativo costo del finanziamento. In quest'ottica, infatti, si premia la capacità dei clienti di far fronte agli impegni presi, concedendo loro un minor costo del debito (Cuccoli, 2006).

2.2 I tre pilastri di Basilea II

La regolamentazione introdotta con il nuovo accordo di Basilea è notevolmente più corposa di quanto non lo fosse quella proposta nel 1988. La voluminosità è senz'altro riconducibile alla volontà di imporre una regolamentazione più articolata e basata su di una triplice prospettiva rappresentata dai cosiddetti "tre pilastri di Basilea II" (o pillars). Nello specifico, il primo pilastro contempla i requisiti patrimoniali minimi di capitale e disciplina dettagliatamente i criteri per la misurazione dei rischi, siano essi di credito, di mercato (già regolamentati con Basilea I) o operativi. Il secondo propone una definizione del concetto di controllo prudenziale, offrendo dei principi chiave e delegando alle autorità di vigilanza nazionali il compito di verificare l'osservanza dei requisiti patrimoniali minimi sanciti dall'accordo. Il terzo e ultimo pilastro esamina la cosiddetta disciplina di mercato, ovvero stabilisce degli standard minimi di trasparenza informativa che le banche devono obbligatoriamente osservare al fine di fornire al mercato notizie in relazione al loro patrimonio di vigilanza, all'esposizione ai rischi cui sono soggette e sui processi di valutazione e gestione dei rischi attuati dall'istituto (CBVB, 2004).

Figura 1: visione d'insieme introduttiva dei 3 pilastri di Basilea II.

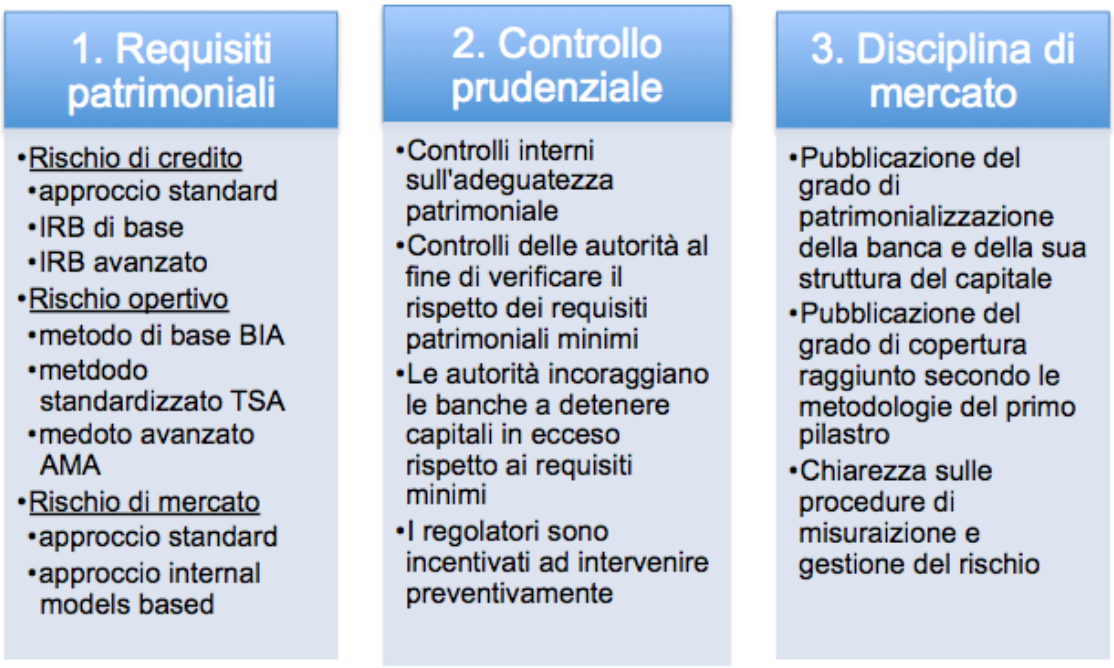

Fonte: elaborazione personale di dati tratti da CBVB, 2004.

2.3 Requisiti patrimoniali minimi

Come riscontrabile nella Figura 1, la misurazione dei requisiti minimi di capitale introdotta con Basilea II include tre tipologie di rischio: di credito, operativo e di mercato. Intuitivamente, il rischio di credito rappresenta l'aspetto più rilevante di cui tener conto nell'attività bancaria e si manifesta allorquando una controparte non riesca a fare fronte ai propri impegni nei confronti del creditore. Con l'introduzione del rischio operativo, il regolatore ha invece voluto comprendere tutti i potenziali rischi cui una banca è esposta anche solo attraverso l'essere in affari. In senso più stretto, esso è però definito come il rischio cagionato dal fallimento nei processi interni di controllo, dal rischio derivante da errori e comportamenti umani o da eventi esterni non prevedibili (Cornford, 2005). Il rischio di mercato è stato trattato e definito nel precedente capitolo e qui non se ne da ulteriore conto.

Come introdotto da Basilea I, anche nel nuovo accordo il requisito patrimoniale minimo resta invariato all'8% e viene calcolato mediante il rapporto tra patrimonio di vigilanza "PV" e sommatoria delle attività ponderate per il rischio "RWA". La vera novità è che questo coefficiente viene ora determinato tenendo conto anche del rischio operativo. Quest'ultimo viene trattato analogamente al rischio di mercato, ovvero prevedendo una moltiplicazione dei valori ponderati per 12.5. Il peso derivante dal rischio operativo è rappresentato nella formula dal suo requisito patrimoniale, ovvero RP_{RO}.

Riassumendo, si ottiene la seguente formula:

$$\frac{PV}{12.5 * (RP_{RM} + RP_{RO}) + \Sigma RWA} \geq 8\%$$

2.3.1 Rischio di credito

Con lo schema di Basilea II, il Comitato ha lasciato sostanzialmente invariata, rispetto alla proposta del 1988, la procedura di calcolo mediante approccio standard, limitandosi a prevedere dei nuovi coefficienti di ponderazione che tengano conto anche della classe di merito della controparte e non solo della tipologia del prestito. A tal fine, risulta fondamentale la figura dell'agenzia di rating esterna quale organismo indipendente in grado di fornire informazioni sulla classe di merito, e dunque sulla solvibilità, della controparte da finanziare. Nell'accordo viene delegata alle autorità di vigilanza statali la facoltà di riconoscere o meno l'autorizzazione ad operare sul proprio suolo nazionale alle agenzie di rating[11].

Con l'approccio standard, la ponderazione riservata ad ogni controparte poggia su dei coefficienti che variano a seconda delle valutazioni corrisposte dalle agenzie di rating che, nella definizione data dal Comitato di Basilea, assumono il nome di ECAI "External Credit Assessment Institution". Conviene comunque ricordare che più volte nel corso degli anni

[11] Le agenzie di rating autorizzate dalla FINMA ad operare su suolo nazionale sono: Standard & Poor's Ratings Services, Moody's Investors Service, Fitch Ratings, DBRS e, limitatamente alla valutazione di enti di diritto pubblico svizzero, Fedafin AG.

l'operato delle agenzie di rating internazionali è stato severamente criticato. In particolare, si recrimina loro di non aver saputo individuare e comunicare tempestivamente il deterioramento del merito di credito di numerose società poi finite in bancarotta. Tra gli esempi più significativi si ricorda il fallimento della società energetica americana Enron avvenuto nel 2001 (Cornford, 2005). Più recentemente si ricorda inoltre il fallimento della banca d'investimento newyorkese Lehman Brothers avvenuto nel 2008.

Di seguito vengono riportati i vari giudizi di rating attribuiti alle imprese con relativo significato. L'annotazione è riconoscibile in quanto compendia le valutazioni utilizzate dalle principali agenzie operanti nel settore.

Figura 2: categorie di rischio e relativa definizione.

AAA	**Alta probabilità di rimborso**	Valore del rating più alto: ottima qualità della azienda debitrice ed estrema capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato.
AA		Capacità molto alta di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato. Tale capacità non è intaccata, in maniera significativa, da eventi prevedibili.
A		L'azienda presenta una forte capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato, ma è in parte sensibile ad avverse condizioni economiche o a circostanze congiunturali sfavorevoli.
BBB		Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e di rimborsare il capitale prestato. Tuttavia condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero compromettere in misura maggiore questa capacità.
BB		Azienda con capacità di rispettare gli impegni finanziari nel breve termine, ma con dubbia capacità di rimborso in future condizioni economiche, congiunturali e politiche avverse.
B		Azienda ancora più vulnerabile a condizioni economiche avverse anche se attualmente capace di rispettare gli impegni finanziari.
CCC		Azienda fortemente vulnerabile per la quale l'insolvenza è una possibilità reale, la capacità di rispettare gli impegni finanziari è molto dipendente da fattori economici, congiunturali e politici esterni.
CC		Azienda attualmente vulnerabile.
C		È stata inoltrata un'istanza di fallimento, ma i pagamenti degli interessi e del capitale prestato sono ancora rispettati.
RD		L'azienda non ha rispettato il pagamento solo di alcuni impegni finanziari, ma continua ad onorare altre obbligazioni.
D	**Nulla probabilità di rimborso**	L'azienda è in stato di fallimento ed è quindi insolvente, le probabilità di rimborso degli impegni finanziari sono praticamente nulle.

Fonte: ABI. (2010). Conoscere il rating. Come viene valutata l'affidabilità delle imprese con l'accordo di Basilea, p. 5.

Una volta identificati i giudizi attribuiti dalle agenzie di rating, conviene metterli in relazione ai corrispettivi coefficienti di ponderazione così come previsti negli accordi. Il testo dettaglia la definizione, suddividendo le controparti in più categorie a seconda del ruolo economico

ricoperto. In seguito però, al solo fine d'esempio, vengono mostrati unicamente i coefficienti associati alle imprese[12]. Si noti come essi siano stati affinati suddividendoli in cinque termini, dal 20% al 150%, anziché in un'unica ponderazione del 100% come previsto da Basilea I.

Tabella 2: coefficienti di ponderazione attribuiti alle imprese in funzione del rating.

Rating controparte	Coefficiente di ponderazione (Basilea I)	Coefficiente di ponderazione (Basilea II)
Da AAA a AA-	100%	20%
Da A+ a A-	100%	50%
Da BBB+ a BB-	100%	100%
Sotto BB-	100%	150%
Senza rating	100%	100%

Fonte: elaborazione personale di dati tratti da CBVB, 2004.

Per facilitare la lettura dei dati nella Tabella 2 conviene fare un esempio numerico che ben rappresenta la pratica. Supponiamo che una grande azienda svizzera con rating AAA chieda un credito di 100 CHF ad una banca. Seguendo il principio introdotto da Basilea II, l'istituto di credito dovrà prevedere il 20% di attività ponderate per il rischio, ovvero 20 CHF. Questa percentuale andrà a sua volta moltiplicata per il requisito di patrimonializzazione minimo dell'8%, ottenendo: 1.60 CHF. In questa operazione la banca dovrà quindi accantonare a titolo di riserva 1.60 CHF (ovvero l'1.6% del capitale prestato).

Nel caso di un prestito di pari importo ad una PMI (la maggioranza dei casi nella realtà ticinese), che difficilmente sarà valutata da un'agenzia di rating, la banca dovrà prevedere il 100% di attività ponderate per il rischio da moltiplicare in seguito per il coefficiente dell'8%. In questo caso le riserve da prevedere ammonteranno dunque a 8 CHF (ovvero l'8% del capitale prestato). È dunque evidente il beneficio derivante dall'avere un'alta classe di merito creditizio. Infatti, a parità delle altre condizioni, una banca è incentivata ad offrire un prestito

[12] Per la suddivisione dettagliata delle controparti si veda: CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione,* p. 13 e seguenti.

più conveniente al debitore che gli consentirà di risparmiare sul proprio grado di patrimonializzazione.

Questo metodo presenta indubbiamente dei vantaggi. Innanzitutto è di semplice implementazione, visto che si basa su rating esterni e non richiede strutture di valutazione interne alla banca. Inoltre, è particolarmente indicato per banche di piccole e medie dimensioni vista la loro presumibile scarsità di risorse e di strutture. Infine, basandosi su dati esogeni alle banche, comporta che queste ultime dispongano di informazioni uniformi a parità di controparte e agenzia di rating.

Una struttura così semplificata comporta però anche degli svantaggi evidenti. In particolare si rinuncia ad utilizzare competenze interne alle banche nella valutazione dei rischi e del merito creditizio, finendo per attribuire troppo valore alle interpretazioni e opinioni delle agenzie di rating, nonostante queste si siano già dimostrate più volte inaffidabili in passato[13] (come ricordato in precedenza).

Alternativamente, il metodo Internal Ratings Based "IRB" offre una prospettiva completamente differente. Questo metodo è infatti stato creato pensando alle banche di grandi dimensioni e che possano annoverare al proprio interno strutture e competenze specifiche in ambito di valutazione e gestione dei rischi. Seguendo questa metodologia, sono le banche stesse a fornire i rating alle controparti e non più le agenzie di rating esterne.

Definendo il metodo IRB, il Comitato individua due tipologie di perdite su crediti meritevoli di attenzione: le perdite attese e le perdite inattese. Queste ultime identificano l'ammontare di perdite eccedenti le perdite attese. Esse sono calcolabili mediante dei modelli statistici che considerano un certo livello di confidenza e un dato orizzonte temporale. In sostanza, rappresentano l'eccesso di perdite conseguenza della volatilità intrinseca alle perdite attese (Orelli, 2017).

Parallelamente, il regolatore ha previsto due differenti tipologie di approccio per l'identificazione e valutazione delle perdite attese: quello di base e quello avanzato. In entrambi i casi, i fattori di ponderazione sono molteplici e vengono calcolati mediante le probabilità che l'evento in analisi si verifichi. Di seguito vengono elencati gli elementi che le banche utilizzano per fornire una stima delle possibili perdite attese (CBVB, 2004):

- PD (Probability of Default): ovvero le probabilità che una controparte faccia default prima di onorare i propri impegni;
- LGD (Loss Given Default): ovvero la percentuale di perdita sul credito che la banca stima soffrirà in caso di default della controparte. A tal fine ricoprono un ruolo importante le garanzie fornite dal cliente;

[13] Per un confronto in merito si veda: Basel II, presentazione on-line: https://www.princeton.edu/~markus/teaching/Eco467/10Lecture/Basel2_last.pdf

- EAD (Exposure At Default): ovvero la percentuale di credito ancora da rimborsare al momento del default;

- M (Maturity): ovvero la durata effettiva dell'operazione di credito, calcolata come media delle scadenze dei pagamenti.

La differenza sostanziale tra i due approcci IRB, di base e avanzato, consiste nell'elaborazione degli elementi elencati in precedenza. Infatti, mentre nel metodo di base la banca stima solo la probabilità di default della controparte (ovvero PD), e in alcuni casi specifici e limitati la durata dell'operazione (ovvero M), rivolgendosi all'autorità di vigilanza nazionale per la stima degli altri input; nel caso dell'approccio avanzato la banca elabora autonomamente tutte le componenti necessarie per la calcolazione della ponderazione (Cornford, 2005).

Schematizzando si ottiene:

Tabella 3: differenze nel calcolo dei parametri secondo il metodo IRB.

	IRB di base	**IRB avanzato**
PD (Probability of Default)	Banca	Banca
LGD (Loss Given Default)	Autorità di vigilanza	Banca
EAD (Exposure At Default)	Autorità di vigilanza	Banca
M (Maturity)	Autorità di vigilanza	Banca

Fonte: elaborazione personale di dati tratti da: Conford, A. (2005). Basel II: the revised framework of June 2004.

In sostanza il rating, sia esso attribuito dalle agenzie esterne o internamente alle banche, è un giudizio che definisce, in maniera sintetica, la capacità delle imprese di ripagare i propri debiti nel lasso di tempo convenuto. In questa valutazione si tiene conto di dati raccolti analizzando lo storico del comportamento dell'azienda in analisi nonché l'andamento del settore nel quale opera. In generale offre, quindi, una previsione sulle capacità future del debitore di onorare gli impegni presi nel rispetto delle modalità di rimborso convenute (ABI, 2010).

STUDENTSUPSI

Nella pratica operativa degli istituti bancari, ed in conformità agli standard proposti dal metodo IRB avanzato, le analisi che vengono svolte al fine di attribuire un rating alle controparti sono così suddivisibili[14]:

- analisi quantitativa: operata attraverso lo studio dei bilanci delle società e analizzando degli indicatori facilmente rilevabili e non interpretabili (per esempio la redditività, l'indebitamento, la liquidità, le dimensioni, ecc.). Questa analisi deve essere fatta in principio, prima del finanziamento, ma anche successivamente con l'intento di rivalutare periodicamente lo stato dell'affidamento;

- analisi qualitativa: ovvero un'analisi legata maggiormente ad aspetti strategici e di posizionamento dell'impresa. In questo caso si da meno importanza ai dati rilevabili dai conti delle società, prediligendo un'analisi più discrezionale e legata, per esempio, alla qualità del management, all'andamento del settore economico nel quale opera l'impresa, alla competenza e know-how maturati dai dipendenti nonché ad aspetti di carattere reputazionale. Risulta quindi un'analisi caratterizzata da elementi soggettivi, è dunque fondamentale che la banca conosca molto bene la società da finanziare;

- analisi andamentale: questa fase rappresenta forse l'aspetto più pratico nell'attribuzione del merito di credito. Infatti, questa analisi considera l'andamento storico dei rapporti tra la banca e il cliente e, basandosi su relazioni e operazioni concluse in passato, fornisce un indicatore affidabile e realistico per l'attribuzione del futuro rating al debitore.

In seguito, incrociando i dati ottenuti con queste analisi, le banche sono in grado di approssimare un numero notevole di informazioni attraverso la loro elaborazione elettronica in un modello di scoring[15] focalizzato sullo specifico cliente. Parallelamente, gli istituti di credito stimano un nuovo valore di merito creditizio attribuibile ad ogni controparte (Nosetti, 2017).

Schematizzando in una semplice formula si ricava il valore del fattore di ponderazione, ottenuto come prodotto dei parametri elencati nella Tabella 3. Questa formula rappresenta il valore della perdita attesa (EL) relativa al finanziamento concesso:

$$perdita\ attesa\ (EL) = PD * LGD * EAD$$

Anche per il caso dei tre parametri costituenti il fattore di ponderazione, il Comitato ha previsto dei differenti coefficienti percentuali da attribuire ai fattori di rischio sottostante. Questa suddivisione poggia su di una classificazione delle esposizioni basata sulle diverse

[14] Per un confronto in merito si veda Rutigliano M., presentazione on-line: http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid954244.pdf

[15] Procedura prevista da Basilea II per l'assegnazione del rating bancario. In merito si rimanda a: CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione,* p. 100*.*

classi si attività. Secondo il testo dell'accordo, un prestito può rappresentare un'esposizione verso cinque macrocategorie di debitori[16]: i) imprese; ii) soggetti sovrani; iii) banche; iv) soggetti privati; v) azionari.

Nel caso della metodologia IRB (sia di base che avanzata), l'approccio presenta quali vantaggi una maggiore rappresentatività e realismo in relazione alle attività bancarie, visto che trae le proprie basi su stime derivate da serie storiche. Inoltre, consente alle grandi banche di aumentare la propria autonomia in ambito di valutazione e di gestione dei rischi, sviluppando al proprio interno competenze preziose. Analizzando gli aspetti negativi, si riscontrano degli svantaggi relativamente ai costi che la creazione di strutture dedicate può comportare per le banche. Inoltre, per giungere ad un'approssimazione accettabile dei dati, è necessaria l'analisi di un'importante mole di serie storiche che spesso conduce a risultati interpretabili e che la banca potrebbe trattare discrezionalmente[17].

Secondo un'ulteriore e più approfondita analisi dei due metodi, un'altra critica va parimenti attribuita ad entrambi i criteri. Nello specifico, i metodi che si basano sul rating contribuiscono ad accentuare l'effetto pro-ciclico che scaturisce da una congiuntura economica negativa. Infatti, in queste condizioni i coefficienti di ponderazione utilizzati per la valutazione delle esposizioni aumentano, causando un incremento dei fondi minimi richiesti alle banche con conseguente contrazione dei crediti erogati. Questa condizione, nota in inglese come "credit crunch", può contribuire significativamente al prolungamento e aggravamento delle crisi (Nosetti, 2017).

2.3.2 Rischio operativo

L'introduzione del rischio operativo rappresenta la novità più importante e significativa dei nuovi accordi di Basilea. Con questa aggiunta, il Comitato ha voluto regolamentare il rischio di perdite derivanti da fallimenti nei processi gestionali, siano essi causati dal comportamento umano o da eventi esterni, nonché dall'inosservanza delle procedure di gestione dei sistemi interni all'istituto. Seguendo questa definizione, sono fattori determinanti il rischio operativo: le frodi (interne od esterne), le falle nei sistemi informatici, le procedure e i contenziosi aperti contro la banca, i danni ai beni di proprietà (es. incendio, terremoto, attentati). Il capitale minimo a copertura del rischio operativo costituisce dunque una componente del patrimonio di vigilanza così come inteso da Basilea II. In questo senso, il Comitato ha previsto tre diverse metodologie di misurazione per i coefficienti patrimoniali legati a questo specifico rischio: il metodo base, il metodo standardizzato e i metodi avanzati di misurazione (CBVB, 2004).

[16] Per il dettaglio delle definizioni e dei coefficienti si rimanda a: CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione,* p. 56 e seguenti.

[17] Per un confronto in merito si veda: Basel II, presentazione on-line: https://www.princeton.edu/~markus/teaching/Eco467/10Lecture/Basel2_last.pdf

Si è optato per tre alternative differenti visto l'intento di prevedere una sofisticazione dei controlli che vada di pari passo con il grado di complessità dell'operato delle specifiche banche. Infatti, il Comitato incoraggia le banche attive internazionalmente, e con elevata propensione al rischio operativo, ad implementare una metodologia più sofisticata del semplice metodo di base. In qualsiasi caso però, l'autorizzazione per l'utilizzo di un sistema piuttosto che un altro spetta alle autorità di vigilanza nazionali. Esse hanno altresì la facoltà di concedere ad un istituto di utilizzare più metodi, a seconda del grado di rischiosità delle differenti aree di attività nelle quali opera (CBVB, 2004).

Nel caso del metodo di base, in inglese Basic Indicator Approach "BIA", il capitale da prevedere a fronte del rischio operativo è così definibile:

$$K_{BIA} = \alpha * GI$$

dove: K_{BIA} = requisito patrimoniale secondo il metodo di base;

α = percentuale fissa stabilità dal Comitato e pari al 15%;

GI = margine di intermediazione medio (Gross Income), riferito ai tre anni precedenti.

Adottando il metodo standardizzato, in inglese Standardised Approach "TSA", le banche suddividono le proprie attività in otto macroaree d'affari[18]: corporate finance, trading and sales, retail banking, commercial banking, payment and settlement, agency services, asset management e retail brokerage. In questo modo si ha un quadro più preciso delle esposizioni al rischio operativo relativamente a ciascuna area di attività. Il requisito patrimoniale che ne deriva è più specifico ed indicativo dell'esposizione (CBVB, 2004):

$$K_{TSA} = \beta_i * GI$$

dove: K_{TSA} = requisito patrimoniale secondo il metodo standardizzato;

β_i = percentuale fissa stabilità dal comitato a seconda delle diverse aree di business;

GI = margine di intermediazione medio (Gross Income) dell'area di business, riferito ai tre anni precedenti.

Nella tabella che segue vengono presentati gli otto coefficienti attribuiti alle differenti aree di affari. Si noti come la percentuale sia calibrata in relazione alla rischiosità della specifica area.

[18] Per la definizione puntuale delle aree d'affari, si veda: CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione,* pp. 121-122.

Tabella 4: coefficienti Beta attribuiti alle differenti linee di business.

Linea di business	Fattori β
Corporate finance (β_1)	18%
Trading and sales (β_2)	18%
Retail banking (β_3)	12%
Commercial banking (β_4)	15%
Payment and settlement (β_5)	18%
Agency services (β_6)	15%
Asset management (β_7)	12%
Retail brokerage (β_8)	12%

Fonte: CBVB. (2004). Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione, p. 159.

Nell'ultimo metodo, ovvero quello avanzato, in inglese Advanced Measurement Approach "AMA", la misurazione del requisito patrimoniale è interamente delegata alla banca stessa che, in conformità al proprio sistema di misurazione e gestione dei rischi, stabilisce in autonomia le percentuali da attribuire alla copertura dei rischi operativi. Questo metodo è dunque simile al sistema IRB avanzato utilizzato per quantificare e gestire il rischio di credito. La validità dei modelli implementati dagli istituti di credito è comunque verificata dalle autorità di vigilanza che, se necessario, possono imporre delle correzioni (CBVB, 2004).

2.3.3 Rischio di mercato

Come anticipato nel primo capitolo, il Comitato operò una prima regolamentazione del rischio di mercato già nel 1996, integrandolo nell'accordo del 1988. Il rischio di mercato, così come presentato nel documento, è a sua volta suddivisibile in delle sottocategorie, tra le quali le più considerate sono: il rischio di cambio, d'interesse e di prezzo (di titoli o merci). Tutti questi fattori possono comportare cambiamenti di prezzo delle attività più o meno marcati. Queste variazioni possono essere sia positive per la banca, quando comportano un aumento di valore delle attività, sia negative, quando invece ne consegue una diminuzione[19].

Analogamente ai rischi già trattari, anche in questo caso il Comitato prevedeva la definizione di due metodologie differenti per la valutazione del rischio di mercato. Il primo metodo, definito standardizzato, consente di quantificare il rischio basandosi su coefficienti fissi stabiliti nel testo dell'accordo; mentre nel secondo, che viene definito dei modelli interni, la banca gode di una certa autonomia nella definizione dei processi di valutazione, a patto che questi siano approvati dall'autorità di vigilanza nazionale. In entrambi i casi però, l'approccio

[19] Per un confronto in merito si veda Santorsola G., presentazione on-line: http://www.economia.uniparthenope.it/modifica_docente/santorsola/INTERMEDIARI_E_FINANZIAMENTI_D%60AZIENDA_14_-_LE_COMPONENTI_E_LA_GESTIONE_RISCHIO_DI_CREDITO.PDF

preferito per la stima delle potenziali perdite è il Value-at-Risk, abbreviato in VaR[20]. Infatti, nel pensiero del Comitato, il VaR rappresenta uno strumento affidabile e uniforme per il monitoraggio dei livelli di rischio assunto, permettendo al contempo una comparazione dei dati ottenuti in relazione alle differenti aree di attività delle banche (CBVB, 2004).

Per una buona gestione del rischio di mercato, risulta dunque necessaria una struttura all'interno delle banche in grado di acquisire e valutare continuamente le informazioni relative all'evoluzione dei mercati e alle situazioni delle controparti. Nella pratica questa funzione è ricoperta dall'ufficio di risk management interno agli istituti di credito (CBVB, 2004).

2.4 Controllo prudenziale

Il secondo pilastro proposto da Basilea II poggia le proprie fondamenta sul controllo prudenziale. Esso è inteso come la necessità di implementare all'interno delle banche strumenti di controllo e gestione dei rischi efficaci, che non si limitino solo a garantire il rispetto dei requisiti minimi di capitale. A tal fine, il Comitato attribuisce all'alta direzione la responsabilità di prevedere, in seno all'istituto amministrato, tutti gli strumenti necessari a garantire l'osservanza di questa regolamentazione.

In questo processo, alle autorità di vigilanza spetta invece il compito di controllore, verificando periodicamente che le disposizioni in materia vengano rispettate in conformità con la propensione al rischio peculiare di ogni istituto.

Il Comitato ha incoraggiato le banche a considerare i requisiti minimi di capitale, così come espressi nel primo pilastro, non sufficienti a garantire la stabilità dell'istituto in fasi congiunturali negative. Al contrario, una gestione e valutazione dei rischi più cauta è da considerarsi quale strumento efficace in grado di compensare le lacune di un sistema basato unicamente sulla determinazione di requisiti minimi di patrimonializzazione.

Osservando queste linee guida, il Comitato ha ampliato lo schema prudenziale previsto da Basilea II, prevedendo nel testo dell'accordo quattro principi chiave che ben sintetizzano le basi regolamentari del secondo pilastro (CBVB, 2004):

i. Il rispetto dell'adeguatezza patrimoniale di un istituto non deve basarsi unicamente sul grado di patrimonializzazione minima stabilito dal primo pilastro. Ogni istituto è invece invitato a prevedere un livello di patrimonializzazione coerente con il proprio grado di propensione al rischio, adattandolo dinamicamente alla congiuntura economica in cui si trova ad operare. A tal fine risultano fondamentali le procedure interne di valutazione e gestione dei rischi stabilite dall'alta direzione, e validate periodicamente da un efficace sistema di monitoraggio interno;

[20] Il VaR è una misura statistica che indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale e con un dato livello di confidenza. È una tecnica comunemente usata dalle banche per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio.

ii. Le autorità di vigilanza sono incaricate di effettuare controlli periodici al fine di garantire l'osservanza dei requisiti minimi in materia di adeguatezza patrimoniale. Esse sono incoraggiate ad operare delle ispezioni nel corso delle quali verificano l'operato dell'impresa, relazionandosi con l'alta direzione e validando il lavoro di controllo svolto dall'audit interno e esterno all'istituto. Nel caso si riscontrino inadempienze, le autorità sono incoraggiate ad intervenire proponendo delle misure prudenziali correttive;

iii. Le autorità di vigilanza, seguendo principi prudenziali, hanno la facoltà di richiedere alle banche che sottostanno al loro controllo di prevedere requisiti minimi di capitale in eccesso rispetto a quelli sanciti nel testo dell'accordo. In quest'ottica, esse possono richiedere agli istituti di credito di detenere una dotazione di capitale sufficiente anche alla copertura di rischi non ancora identificati e valutati;

iv. Le autorità di vigilanza sono fortemente incoraggiate ad operare interventi preventivi volti a scongiurare la diminuzione del capitale di una banca al disotto dei requisiti minimi stabiliti. Allorquando venga riscontrata una patrimonializzazione insufficiente, le autorità dispongono di diversi strumenti correttivi applicabili discrezionalmente e tenendo conto della specifica situazione in cui versa la banca inadempiente. A titolo di esempio, si pensi ad una ricapitalizzazione dell'istituto oppure all'imposizione di una revisione dei suoi sistemi di controllo interno.

Leggendo questi principi, risulta chiara l'importanza che il dialogo tra banche e autorità di vigilanza nazionali ricopre nel processo di controllo prudenziale prospettato dal Comitato di Basilea. In questo senso, si rimanda al testo dell'accordo per un dettagliato elenco di argomenti di discussione, relativamente all'identificazione e al trattamento dei principali temi sul controllo prudenziale[21].

Secondo un approccio più analitico e critico, con la creazione del secondo pilastro, il Comitato ha voluto includere nello schema regolamentare proposto, oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, anche due ulteriori tipologie fino ad allora tralasciate. Nello specifico veniva posta enfasi sul rischio reputazionale e su quello strategico. Quest'ultimo è classicamente rappresentato dalle potenziali perdite derivanti da una gestione sbagliata dell'impresa e delle sue priorità. Il rischio reputazionale è invece caratterizzato da una perdita di credibilità della banca che, a seconda della gravità, può interessare i clienti, le autorità di vigilanza, le controparti nelle operazioni interbancarie nonché i mercati nel loro complesso. Questa introduzione permette al Comitato di estendere ancora di più il proprio ruolo regolamentare sulle banche, guadagnando contemporaneamente potere contrattuale per le future negoziazioni (Cornford, 2005).

[21] Per gli argomenti di discussione proposti dal Comitato si rimanda a: CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione,* p. 230 e seguenti.

2.5 Disciplina di mercato

Il terzo ed ultimo pilastro è incentrato sulla cosiddetta disciplina di mercato, ovvero gli standard informativi che le banche devono rispettare per garantire un operato chiaro e facilmente valutabile dal mercato. Infatti, nelle intenzioni del Comitato, la pubblicazione di informazioni facilmente accessibili deve costituire un efficace deterrente volto a scoraggiare le banche dall'assumere rischi eccessivi. In coerenza con il primo e secondo pilastro, gli istituti sono tenuti a fornire al mercato informazioni di carattere quantitativo per quanto concerne, per esempio, il loro grado di patrimonializzazione nonché gli elementi su cui si basa il suo calcolo; e di carattere qualitativo circa le metodologie implementate per identificare e valutare i rischi nei quali incorrono. A tale scopo, con l'introduzione del terzo pilastro, risulta chiara l'intenzione del Comitato di formulare delle disposizioni volte all'integrazione dei requisiti minimi di capitale con il processo di controllo prudenziale (CBVB, 2004).

Nel testo dell'accordo vengono anche fornite delle linee guida per determinare se un'informazione sia o meno da comunicare. Questo approccio, basato sul principio della rilevanza, fornisce alle banche una definizione dei fattori che contribuiscono alla determinazione dell'importanza di una informazione[22].

La frequenza di pubblicazione delle informazioni rilevanti dovrebbe essere quanto più commisurata all'importanza economica rivestita dalla singola banca. Infatti, le grandi banche attive internazionalmente sono invitate a pubblicare con cadenza trimestrale i dati salienti relativi, per esempio, al loro grado di patrimonializzazione. Generalizzando però, il testo prevede di principio pubblicazioni semestrali per gli istituti che non rientrano nella categoria descritta sopra.

Il comitato prevedeva altresì delle eccezioni agli obblighi d'informazione. In particolare, si esentavano gli istituti dal divulgare dati ritenuti confidenziali e potenzialmente dannosi per la competitività dell'impresa. Ciononostante le banche sono chiamate a sostituire questi dati con informazioni più indicative ma, al contempo, in grado di far comprendere orientativamente la portata degli avvenimenti (CBVB, 2004).

Infine, consapevole delle differenti regolamentazioni a livello nazionale, il Comitato si auspicava che quanto richiesto dal terzo pilastro fungesse da complemento alla regolamentazione nazionale già in vigore in materia di trasparenza informativa, con l'intento di aumentare la stabilità del sistema bancario, incentivando un comportamento prudente del settore nel suo insieme. Questa intenzione presenta però una sfida. Si pensi, infatti, ai problemi d'integrazione che le banche attive internazionalmente devono risolvere al fine di osservare regole spesso diverse a seconda della giurisdizione nella quale si trovano ad operare (Cornford, 2005).

[22] Per la definizione delle informazioni rilevanti si veda: CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione,* p. 247 e seguenti.

2.6 I limiti di Basilea II

I limiti dello schema regolamentare proposto con Basilea II si sono palesati a seguito della drammatica crisi finanziaria iniziata nel 2007. Infatti, la valutazione dei rischi e le relative previsioni di copertura operate dalle banche si sono mostrate inefficaci e, spesso, del tutto insufficienti.

In prima analisi, l'introduzione dei differenti coefficienti di ponderazione da applicare ai prestiti comportava si una maggiore categorizzazione e suddivisione rispetto alle semplici percentuali fisse previste dal primo accordo ma, al contempo, non consentiva di attuare una differenziazione basata sulla effettiva rischiosità delle controparti finanziate. Inoltre, l'accordo non prevedeva un adeguamento dei coefficienti minimi di capitale in grado di recepire, oltre alla rischiosità del debitore, anche la composizione del portafoglio di crediti detenuto dalla banca prestatrice al momento dell'erogazione del credito. In questo caso, risulta evidente la lacuna in ottica di una maggiore e più consapevole diversificazione dei rischi assunti dall'istituto. La miopia della regolamentazione emerge ancora se si analizzano secondo e terzo pilastro. Infatti, delineando solo le linee guida che le banche dovevano osservare in materia di controlli prudenziali e trasparenza informativa, si tralasciava completamente un approccio regolamentare volto a dare ai creditori le indicazioni necessarie per valutare criticamente l'operato delle banche in materia di valutazione e gestione dei rischi. Queste lacune sono in parte giustificabili se si pensa alla mole e alla complessità dell'accordo così come presentato dal Comitato. Esso, infatti, mal si prestava ad una semplice e univoca implementazione dei processi di gestione quotidiani attuati dagli intermediari bancari (Resti & Sironi, 2008).

Seguendo un'ulteriore interpretazione dei limiti di Basilea II, si constatano diverse criticità imputabili alla natura dell'accordo. Innanzitutto, il grado di patrimonializzazione degli istituti bancari si è dimostrato insufficiente e, soprattutto, troppo spesso poco correlato con l'effettiva propensione al rischio delle banche. Inoltre, lo schema proposto nel 2004 presentava evidenti vuoti normativi in materia di regolamentazione delle attività fuori bilancio. A titolo esemplificativo si pensi all'importanza rivestita, nelle fasi di innesco e propagazione della crisi, dalle operazioni di cartolarizzazione dei titoli di credito[23].

Nell'aggravamento della crisi, un ruolo importante è stato ricoperto anche dal livello di squilibrio di liquidità raggiunto nel corso degli anni dal settore bancario. In particolare, l'aspettativa delle banche di reperire facilmente liquidità all'interno del settore (raccogliendo il risparmio o accedendo a prestiti interbancari) si è dimostrata del tutto inapplicabile. A compensazione di questo squilibrio si sono dimostrati fondamentali i numerosi interventi delle banche centrali volti all'approvvigionamento di liquidità dell'intero sistema bancario.

[23] Processo attraverso il quale le banche cedono le proprie attività a società esterne (Special Purpose Vehicle "SPV") con l'intento di trasformare titoli di credito/debito in obbligazioni da vendere al pubblico. Con la cartolarizzazione il rischio di credito viene dunque trasferito dalla banca agli obbligazionisti. In tal modo la banca sarà in grado di liberare risorse patrimoniali.

Inoltre, analizzando le metodologie proposte dal Comitato e utilizzate dagli istituti bancari per la misurazione e copertura dei rischi, in special modo per il rischio di mercato collegato a titoli e strumenti finanziari, si evince a posteriori la superficialità con cui si è permesso a queste attività di assorbire meno requisiti patrimoniali in relazione alle esposizioni detenute nel portafoglio di negoziazione. In particolare, la valutazione al valore corrente di mercato di strumenti potenzialmente pericolosi quali, per esempio, derivati e titoli cartolarizzati, non ha tenuto conto del lungo periodo di illiquidità che, a seguito della crisi, ha caratterizzato i mercati dove queste attività vengono scambiate (Montanaro, 2016).

Completando questa interpretazione, e attribuendo una critica maggiormente concettuale al paradigma di Basilea II, si potrebbe far notare l'eccessiva focalizzazione posta sulla regolamentazione delle banche intese come entità singole. In questo caso, l'approccio adottato non consentiva di prevedere misure volte a garantire la stabilità del sistema bancario nel suo complesso. Infatti, il crescente grado di interconnessione tra gli attori operanti nel settore ha favorito l'acuirsi della crisi, facilitando una sua rapida propagazione all'intero sistema finanziario globale. A ulteriore riprova di questo, si pensi alla profonda fase di concentrazione vissuta dal settore bancario nel corso degli anni Ottanta e Novanta e alla conseguente nascita di grandi conglomerati finanziari, il cui fallimento potrebbe comportare una nuova e ancor più grave crisi economica (concetto "too big to fail")(Montanaro, 2016).

3 Il nuovo schema di rafforzamento per il settore: Basilea III

3.1 Nascita e obiettivi dell'accordo

A seguito dell'esperienza maturata con la crisi finanziaria del 2007/2008, il Comitato, attraverso la pubblicazione nel 2010 di un nuovo schema regolamentare denominato Basilea III, ha manifestato la volontà di aumentare la regolamentazione del settore bancario, concentrandosi principalmente su tre aspetti: i) la ridefinizione più dettagliata del patrimonio; ii) l'introduzione di una regolamentazione incentrata sull'indice di leva finanziaria degli istituti e iii) la presentazione di uno schema regolamentare dedicato alla liquidità delle banche. Con questo intento, e coerentemente al terzo pilastro introdotto con il precedente accordo, un processo di revisione ha anche interessato la disciplina di mercato e, più nello specifico, la trasparenza informativa contemplata al suo interno (CBVB, 2010). Inoltre, particolare attenzione è stata attribuita all'identificazione, gestione e pubblicazione dei rischi legati a poste fuori bilancio come, ad esempio, i titoli di credito cartolarizzati di cui si è dato brevemente conto nel precedente capitolo. Il Comitato ha individuato nel sistema bancario ombra, o "shadow banking", il maggior responsabile della diffusione all'intero sistema di questi titoli altamente pericolosi e non regolamentati. In tal senso si auspica, quindi, un intervento delle autorità di vigilanza nazionali volto al disciplinamento e al contenimento di questo sistema parallelo, costituito da un insieme diversificato di operatori e attivo come alternativa ai canali tradizionali di finanziamento bancario[24].

Cercando di impedire il ripetersi di crisi finanziarie così acute, il Comitato ha altresì previsto un approccio inedito volto alla gestione del rischio di credito relativamente alle specifiche controparti. In questo senso, l'intenzione dichiarata è quella di limitare i rischi legati alle numerose operazioni in prodotti derivati che sempre più caratterizzano le attività bancarie. In particolare, si è posta enfasi sulla volontà del Comitato di prevedere delle controparti centrali in grado di garantire anche le transazioni in contratti OTC[25], eliminando così il rischio di credito di controparte intrinseco a queste specifiche operazioni. Parallelamente, con il fine di presentare una regolamentazione di carattere maggiormente macroprudenziale, il Comitato di Basilea, coadiuvato nel processo dal Financial Stability Board (FSB)[26], ha previsto un approccio specifico per le banche di rilevanza sistemica e attive internazionalmente. Infatti, per queste ultime sono previsti dei requisiti aggiuntivi quali, ad esempio, un grado di patrimonializzazione maggiore nonché la copertura delle perdite contratte rifacendosi

[24] Per un confronto in merito si veda: Bernanke, B. (2013). *The Crisis as a Classic Financial Panic*. Disponibile on-line: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20131108a.htm

[25] I contratti Over-the-Counter "OTC" sono contratti non standardizzati e scambiati al di fuori dei mercati borsistici regolamentati. Sono rischiosi in quanto soggetti al rischio di default della controparte poiché non godono delle garanzie prestate in questo senso dalle borse valori.

[26] Il Financial Stability Board è un organismo internazionale che monitora il sistema finanziario mondiale. In tale organismo sono rappresentati tutti i Paesi del G20. Ha anch'esso sede a Basilea.

direttamente su alcuni creditori dell'istituto (procedura di "bail-in", ovvero salvataggio della banca attingendo alle risorse interne anziché affidandosi all'aiuto dello Stato, ossia al "bail-out").

In conclusione, e come brevemente accennato nell'introduzione di questa tesi, il Comitato di Basilea ha voluto presentare un nuovo schema regolamentare con il fine dichiarato di perseguire una maggiore stabilità del sistema bancario. Per fare ciò, il regolatore si è impegnato per fornire al settore una regolamentazione semplice, e contemporaneamente più stringente, che limiti il ricorso alla leva finanziaria degli istituti, attuando un processo di controllo più articolato delle fasi di pro-ciclicità che hanno interessato l'economia reale nel corso dell'ultima crisi finanziaria (CBVB, 2010). Nel corso dei seguenti paragrafi verranno descritte le novità introdotte da Basilea III.

3.2 Definizione di capitale in Basilea III

Uno degli insegnamenti più incisivi della crisi finanziaria scorsa è stato senz'altro il palesarsi dell'insufficiente grado di patrimonializzazione di cui disponevano le banche. Queste ultime infatti, malgrado i requisiti introdotti con Basilea II, si sono dimostrante in maggioranza sotto capitalizzate e contraddistinte da una pessima qualità del loro patrimonio di vigilanza.

Questa situazione ha conosciuto inoltre un aggravamento causato dalle differenti definizioni di patrimonio così come previste dalle normative di ciascuna nazione. Questo fenomeno ha costituito infatti un impedimento per la corretta valutazione e comparazione degli istituti bancari attivi in diversi Paesi (CBVB, 2010).

Per scongiurare il ripetersi di queste criticità, il Comitato ha voluto rivedere la definizione di patrimonio proposta con i precedenti accordi, adeguandola alla luce degli avvenimenti occorsi nel primo decennio del nuovo millennio. A tal fine viene identificato un patrimonio di base che mantiene il nome di Tier 1. A sua volta questo elemento patrimoniale si suddivide in due componenti: il patrimonio di classe primaria, o Common Equity Tier 1 "CET1"; e il patrimonio Tier 1 aggiuntivo. Inalterata rimane la terminologia a cui si riferisce il patrimonio supplementare, ossia Tier 2. Nelle intenzioni del regolatore, il Tier 1 così costituito, deve consentire all'istituto di assorbire le perdite in condizioni normali d'impresa, mentre il Tier 2 deve essere sufficiente a compensare le eventuali perdite derivanti da una crisi.

Dettagliando maggiormente, il testo dell'accordo prevede tre differenti definizioni alle quali si accompagno delle soglie minime di capitale espresse in percentuale. Di seguito, si nota l'intenzione del Comitato di aumentare i requisiti patrimoniali richiesti (CBVB, 2010):

- il Common Equity Tier 1 "CET1" deve essere pari ad almeno il 4.5% delle attività ponderate per il rischio. Esso è costituto dalle azioni ordinarie emesse dalla banca dedotti i dividendi, dalle riserve da utili e da quelle di rivalutazione;
- il patrimonio di base, costituito da CET1 e Tier 1 aggiuntivo, deve essere pari ad almeno il 6% delle attività ponderate per il rischio (in Basilea II questo coefficiente

si fermava al 4%). Il Tier 1 aggiuntivo è destinato a coprire le perdite in condizioni di continuità d'impresa ("going concern") ed è costituito da diversi strumenti che devono rispettare dei requisiti di computabilità imposti dal Comitato;

- il patrimonio di vigilanza, inteso come la somma di patrimonio di base e supplementare Tier 2, deve esse almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio (così come previsto in Basilea II). Il patrimonio supplementare è destinato a coprire le perdite in condizioni di crisi d'impresa ("gone concern") ed è costituito da diversi strumenti che devono rispettare dei requisiti di computabilità imposti dal Comitato[27];

- il patrimonio Tier 3, introdotto nel 1996 con la revisione del primo accordo e volto alla regolamentazione del rischio di mercato, viene invece eliminato da Basilea III.

Al fine di consentire un graduale avvicinamento agli standard patrimoniali citati nell'elenco di cui sopra, il Comitato ha previsto un periodo transitorio nel corso del quale le banche poterono operare, per esempio, delle politiche di accantonamento degli utili o di aumento di capitale propedeutici al raggiungimento degli innalzati coefficienti minimi. Questo periodo di transizione prevedeva l'effettiva entrata in vigore degli standard a far data dal 1° gennaio 2015 (CBVB, 2010).

3.3 I buffer di capitale previsti da Basilea III

Con l'introduzione dei buffer di capitale, il Comitato ha voluto trattare uno dei fattori determinanti nella propagazione e nel prolungamento delle crisi finanziarie: la pro-ciclicità determinata dai requisiti patrimoniali. In particolare, questo fenomeno è responsabile della deleteria diffusione della crisi, dal settore bancario e finanziario, all'economia reale. Nello specifico, durante una crisi economica caratterizzata da un periodo di congiuntura negativo, il ricorso al credito per chi ne ha bisogno è impedito dalla necessità delle banche di trattenere capitale al fine di osservare i requisiti patrimoniali minimi imposti loro dalle autorità. Questo fenomeno diventa più grave se preceduto da un periodo di grande espansione creditizia (come nel caso degli anni precedenti la crisi del 2007/2008). Il Comitato ha dunque proposto i buffer di capitale quali strumenti volti al rafforzamento della stabilità del sistema bancario. Questi ultimi sono costituibili mediante delle misure prudenziali di accantonamento di capitale (definiti accantonamenti anticiclici "forward looking") da operare nelle fasi positive di crescita economica, ossia quando ci si aspetta che le banche generino utili da poter impegnare nel rafforzamento del proprio grado di patrimonializzazione (CBVB, 2010).

Queste misure vanno collocate nell'ampia ottica di regolamentazione macroprudenziale del settore così come auspicata nel testo dell'accordo e sono volte a garantire la stabilità

[27] Per il dettaglio dei requisiti di computabilità applicabili a Tier 1 aggiuntivo e Tier 2 si veda: CBVB. (2010). *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari,* pp. 16-20.

dell'intero settore, contenendo il rischio sistemico. Una volta definito l'obiettivo perseguito con l'introduzione del buffer di capitale, il Comitato ha suddiviso lo stesso in due strumenti distinti: il buffer di conservazione del capitale e il buffer anticiclico (CBVB, 2010).

3.3.1 Il buffer di conservazione del capitale

Seguendo i principi prudenziali di accantonamento descritti nel paragrafo precedente, il buffer di conservazione del capitale si pone come obiettivo principale la costituzione di riserve di capitale alle quali attingere nel caso in cui l'istituto incorra in delle perdite. In questo senso, le banche sono fortemente incoraggiate ad attuare le misure necessarie a garantire un surplus di patrimonio rispetto ai vincoli imposti con la sola definizione del patrimonio di vigilanza. Il testo dell'accordo suggerisce, per esempio, di limitare la distribuzione degli utili mediante dividendi, prevedendo al contrario la loro capitalizzazione[28]. Secondo l'interpretazione del Comitato, si ritiene infatti inaccettabile che una banca senza un adeguato buffer patrimoniale distribuisca dividendi o elargisca bonus al proprio personale. La percentuale minima prevista da Basilea III per il buffer di conservazione del capitale è fissata al 2.5%. Questo requisito deve essere costituito interamente da Common Equity Tier 1 e va rapportato alle attività ponderate per il rischio. In altri termini, seguendo questo nuovo approccio, le banche sarebbero tenute a detenere, rispettando l'entrata in vigore di questo nuovo standard prevista per il 1° gennaio 2019, un CET1 del 7% (ossia 4.5%, così come previsto dalla definizione originaria del Common Equity Tier 1, più 2.5% di buffer di conservazione del capitale). Nel caso in cui una banca non rispettasse i requisiti minimi previsti per il buffer, essa è tenuta a limitare le proprie politiche di distribuzione degli utili fintantoché quest'ultimo non venga ripristinato (CBVB, 2010).

Nella tabella che segue vengono riassunte le percentuali di utile da attribuire alla creazione del buffer di conservazione nel caso non sia raggiunto l'obiettivo minimo di CET1 al 7%.

Tabella 5: conversione degli utili fino alla costituzione del buffer di conservazione.

Coefficiente Common Equity Tier 1	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in percentuale degli utili)
4,5% - 5,125%	100%
>5,125% - 5,75%	80%
>5,75% - 6,375%	60%
>6,375% - 7,0%	40%
> 7,0%	0%

Fonte: CBVB. (2010). Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, p. 61.

[28] Per il dettaglio degli elementi sottoposti al vincolo di distribuzione si veda: CBVB. (2010). *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari,* p. 62.

3.3.2 Il buffer anticiclico

Ponendo maggiore attenzione agli aspetti macroprudenziali, il Comitato ha previsto un ulteriore buffer di capitale, complementare e da affiancare a quello di conservazione presentato nel precedente paragrafo. Questo cuscinetto di capitale, che prende il nome di buffer anticiclico, funge da riserva di capitale impiegabile qualora si verifichi un periodo di crisi particolarmente prolungato all'interno del sistema finanziario. Il testo dell'accordo delega alle autorità di vigilanza nazionali la facoltà di imporre alle banche controllate l'utilizzo di questo strumento allorquando venga ravvisata una eccessiva crescita del credito. Infatti, come dimostrato dal recente passato, una crescita incontrollata del credito, seguita da un periodo di recessione, porta tipicamente ad un elevato numero di inadempienze nei rimborsi dei prestiti che, a causa delle conseguenti difficoltà di reperimento di liquidità all'interno del sistema bancario, innescano una spirale pro-ciclica in grado di colpire l'economia reale e, più in generale, di tardare la ripresa economica. L'obiettivo dichiarato dal Comitato con l'introduzione di questo strumento vuole essere, dunque, quello di garantire una continuità dell'erogazione dei crediti anche nei periodi di recessione economica cui spesso, al contrario, si accompagna una contrazione degli stessi. A tal fine le autorità nazionali sono tenute a monitorare le condizioni di crescita del mercato del credito, confrontandolo con le attività dei singoli istituti bancari controllati e, laddove necessario, richiedere la costituzione del buffer anticiclico in una misura variabile dallo 0% al 2.5%. Anche in questo caso il rapporto per la determinazione del coefficiente viene calcolato mediante le attività ponderate per il rischio e, parimenti a quello di conservazione del capitale, il buffer anticiclico deve essere costituito da patrimonio di classe primaria CET1 (CBVB, 2010).

In sintesi, se ritenuto necessario dalle autorità di vigilanza nazionali, alle banche operanti nella loro giurisdizione può essere imposta la creazione di un cuscinetto di capitale aggiuntivo, costituibile ponendo dei limiti alla distribuzione degli utili realizzati (come previsto per il buffer di conservazione). Schematizzando in una tabella che prevede un buffer anticiclico massimo e pari al 2.5%, si ottengono le seguenti limitazioni:

Tabella 6: conversione degli utili fino alla costituzione del buffer anticiclico.

Coefficiente Common Equity Tier 1 (inclusi altri strumenti con piena capacità di assorbimento delle perdite)	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in percentuale degli utili)
4,5% - 5,75%	100%
>5,75% - 7,0%	80%
>7,0% - 8,25%	60%
>8,25% - 9,5%	40%
> 9,5%	0%

Fonte: CBVB. (2010). Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, p. 66.

Dai dati riportati nella Tabella 6 si nota che, nel caso specifico di una banca a cui sia richiesto un elevato grado di prudenza nel trattamento delle proprie attività, l'autorità di vigilanza può richiedere un coefficiente patrimoniale CET1 fino al 9.5% (ossia 4.5% di Common Equity Tier 1, più 2.5% di buffer di conservazione, più il massimo applicabile in materia di buffer anticiclico, ovvero il 2.5%). Risulta dunque evidente l'incremento dei requisiti richiesti da Basilea III circa la dotazione di patrimonio di classe primaria di ciascuna banca. Il recepimento di questi nuovi standard è graduale e prevede un'implementazione che vada di pari passo con l'entrata a regime del buffer di conservazione del capitale. Lo strumento diventerà infatti operativo a far data dal 1° gennaio 2019 (CBVB, 2010).

In aggiunta a questi due strumenti, e solo per le banche di rilevanza sistemica internazionale, un emendamento al nuovo accordo prevedeva un requisito addizionale di assorbimento delle perdite che varia a seconda dell'importanza economica ricoperta dal singolo istituto. Infatti, attribuendo uno score indicativo e modificabile a seconda della specifica rilevanza ricoperta nel sistema finanziario dalla banca considerata, questo buffer supplementare di capitale può variare dall'1% al 2.5% delle attività ponderate per il rischio. Come nel caso dei due buffer precedenti, anche quest'ultimo deve essere interamente costituito da Common Equity Tier 1 ed entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2019 (CBVB, 2011).

3.4 Il leverage ratio

Per comprendere dal principio il livello insostenibile di leva finanziaria raggiunto dalle banche nel corso degli anni, conviene ricorrere ad una tabella che sintetizzi appunto questo indice relativamente ad alcune delle principali banche statunitensi (ossia quelle maggiormente interessate dal fenomeno).

Tabella 7: indice di leva finanziaria pre-crisi di alcune banche statunitensi.

	(2007)			(2008)		
	Assets	Equity	Leverage	Assets	Equity	Leverage
Bank of America	1616	138.3	11.7	1648.9	160.6	10.3
Bear Stearns	372.4	11.1	33.5	N.A.	N.A.	N.A.
Citigroup	2060.5	112	18.4	1758.2	130.6	13.5
Goldman Sachs	1054.7	47.2	22.4	802.3	59.9	13.4
JP Morgan	1471.4	116.9	12.6	1972.8	152.4	12.9
Lehman Brothers	650.9	21.2	30.7	N.A.	N.A.	N.A.
Merrill Lynch	960.8	30.1	31.9	605.5	18.1	33.4
Morgan Stanley	984.7	29.5	33.4	597.6	46.1	13
Wells Fargo	542	45.1	12	1187.9	92.8	12.8

Fonte: Sorensen, B., et al. (2011). Leverage across firms, banks and countries, p. 40.

STUDENTSUPSI

Nella Tabella 7, il leverage ratio è definito come rapporto tra la totalità delle attività (assets, in miliardi di dollari) e il capitale azionario della specifica banca (equity, in miliardi di dollari).

Il recente passato ha dimostrato come le banche caratterizzate da un rapporto assets/equity maggiore siano state effettivamente quelle più colpite dalla crisi economica. Si ricordano, infatti, i fallimenti di Bear Stearns (rapporto 33.5:1) e di Lehman Brothers (rapporto 30.7:1) avvenuti nel 2008. Altri istituti, come Merrill Lynch (rapporto 31.9:1) o Morgan Stanley (rapporto 33.4:1), hanno evitato la bancarotta solo grazie ad interventi di salvataggio esterni. Infatti, la prima è stata acquistata da Bank of America mentre la seconda è stata soggetta a pesanti iniezioni di capitale pubblico da parte del governo statunitense.

Volendo dare al contempo un dato molto esplicativo della drammatica situazione raggiunta, basti pensare che nel caso delle banche più esposte, con indici di leva prossimi o perfino superiori a 33:1, una contrazione minima del loro patrimonio di base (equity), anche solo del 3%, avrebbe potuto significare l'insolvenza di fatto dell'istituto e la conseguente bancarotta (Sorensen, Yesiltas, & Kalemli-Ozcan, 2011).

Con l'intenzione di porre un freno all'aumento di questo fenomeno, il Comitato ha ritenuto di proporre un nuovo indice che valuti il livello di leverage raggiunto attraverso le poste di bilancio e fuori bilancio delle istituzioni bancarie. Per fare ciò, il testo di Basilea III prevede un indicatore semplice e complementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio così come sanciti nel primo pilastro di Basilea II. L'obiettivo perseguito da questo nuovo strumento è l'aumento della stabilità del sistema finanziario in relazione ai processi di deleveraging che spesso seguono una crisi del sistema bancario. Infatti, come risposta ai periodi recessivi, le banche sono spesso obbligate a liquidare parte dei propri attivi al fine di recuperare liquidità (il fenomeno è visibile se si confrontano i dati riportati nella Tabella 7. Infatti, per la maggioranza delle banche nel campione osservato, si nota come l'indice di leva sia sceso tra 2007 e 2008 a seguito della diminuzione degli assets detenuti a cui si accompagna un processo di ricapitalizzazione, ovvero aumento di equity). Questo processo innesca però una diminuzione di valore di tutte le attività a bilancio delle banche, causando una pericolosa erosione del patrimonio di queste ultime. Per la creazione dell'indice, il Comitato ha previsto un rapporto dove troviamo a numeratore il valore del patrimonio di base delle banche, ossia il requisito Tier 1 così come presentato al paragrafo 3.2; mentre a denominatore viene posta quella che nel testo dell'accordo viene definita come misura totale e non ponderata dell'esposizione. Per quest'ultima il Comitato fa un'ulteriore distinzione, suddividendo la misura tenendo conto, sia delle attività a bilancio, sia di quelle fuori bilancio[29]. In particolare, viene posta molta attenzione alla valutazione dei prodotti derivati detenuti dalle banche, cercando di prezzarli coerentemente agli standard contabili in vigore e applicando i principi del fair value[30]. A riprova della particolare attenzione con la quale si intende trattare le attività

[29] Per l'elenco completo delle poste in bilancio e fuori bilancio previste dall'accordo si veda: CBVB. (2010). *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari,* pp. 67-69.

[30] Così come previsto dall'International Accounting Standards Committee mediante l'emanazione dello standard contabile internazionale: IFRS 13. Fair Value Measurement. Dettagli disponibili on-line su: https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13

fuori bilancio, queste verranno computate all'interno dell'indice con un fattore di conversione pari al 100%. Così facendo, il Comitato riconosce la pericolosità e l'importanza intrinseche alle poste fuori bilancio nella determinazione dell'indice di leverage di un istituto, auspicandosi parallelamente che queste vengano prezzate correttamente e, soprattutto, incluse interamente nel calcolo della leva stessa (CBVB, 2010).

Schematizzando in un intuitivo indice si ottiene la formula del leverage ratio:

$$\frac{Patrimonio\ di\ base\ Tier\ 1}{Attività\ a\ bilancio + (Attività\ fuori\ bilancio * 100\%)} \geq 3\%$$

Il coefficiente risultante dall'indice deve essere in ogni momento maggiore o uguale al 3%.

Consapevole delle difficoltà riscontrabili nelle procedure di valutazione delle voci contabili, soprattutto in relazione alle poste fuori bilancio e a quelle in prodotti derivati, il testo prevede un periodo di sperimentazione dell'indice di leva finanziaria volutamente generoso. Il processo di prova dell'applicabilità del coefficiente al 3% ha avuto inizio il 1° gennaio 2013 e vedrà la sua conclusione nel corso dell'anno corrente, ossia il 31 dicembre 2017. L'entrata in vigore effettiva dello strumento è prevista dunque per il 1° gennaio 2018. Nonostante questa scadenza, le banche sono tenute alla pubblicazione dell'indice già a partire dal 1° gennaio 2015 (CBVB, 2010).

3.5 I nuovi requisiti di liquidità

L'ultimo tassello del nuovo schema regolamentare introdotto con Basilea III è rappresentato dall'attenzione focalizzata interamente su un aspetto regolamentare prima tralasciato: la liquidità delle banche. L'introduzione di questi nuovi strumenti manifesta l'intenzione del Comitato di integrare i requisiti patrimoniali con dei nuovi standard dedicati alla liquidità e volti allo stabilire dei livelli minimi uniformati a livello internazionale, il cui rispetto deve essere garantito dalle autorità di vigilanza.

Ragionando sulla pericolosità delle fasi pro-cicliche, innescate dai requisiti minimi di capitale imposto dai regolatori e abbinate a periodi economici recessivi, risulta chiara l'importanza che un allineamento delle scadenze tra attività e passività nei bilanci bancari assume nel garantire la stabilità del sistema finanziario e, ancor più rilevante, la sua liquidità. Infatti, il Comitato riconosce il ruolo fondamentale ricoperto dal facile reperimento di capitali all'interno del sistema finanziario nelle fasi di recupero economico post-crisi. Si ritiene, infatti, che la chiave per il ripristino di una congiuntura positiva sia appunto la presenza di un'elevata liquidità all'interno del sistema finanziario nonché il conseguente facile accesso al credito per privati ed aziende (CBVB, 2010).

Per permettere il raggiungimento di un livello di liquidità più solido e stabile all'interno del sistema bancario, il testo di Basilea III prevede l'implementazione di due strumenti differenti ma complementari. In prima analisi viene introdotto il Liquidity Coverage Ratio "LCR", ossia un indice di liquidità che misura la capacità degli istituti di superare periodi di crisi di liquidità

acute ma di breve durata (fino a trenta giorni). Con l'aggiuntiva introduzione del Net Stable Funding Ratio "NSFR", Basilea III presenta un indice di liquidità specificatamente concepito per la valutazione dell'allineamento tra scadenze attive e passive nei bilanci bancari. In particolare, l'indice NSFR permette di valutare la resilienza delle banche in periodi di crisi illiquide di durata maggiore, ma comunque non superiore ad un anno (CBVB, 2010).

Oltre a questi due specifici indici, il Comitato ha definito un'ulteriore serie di strumenti di monitoraggio che dovrebbero rappresentare un complemento per il controllo svolto dalle autorità di vigilanza nazionali. Questi strumenti integrativi sono stati introdotti a seguito della crisi finanziaria del 2007/2008 e contemplano al proprio interno informazioni specifiche relative alla struttura di bilancio delle istituzioni bancarie. Senza entrare nello specifico, ma volendo fare solo un breve accenno, questi strumenti riguardano ad esempio: il disallineamento delle scadenze contrattuali e il conseguente scompenso tra afflussi e deflussi di liquidità, l'eventuale eccessiva concentrazione della raccolta all'ingrosso nei confronti di determinate controparti (la mancanza di diversificazione può causare infatti problemi di liquidità se la controparte dovesse incorrere nel pericolo di default) , nonché l'entità delle attività non vincolate disponibili e utilizzabili come garanzia nelle operazioni di finanziamento interbancario e con le banche centrali (CBVB, 2008).

3.5.1 Il Liquidity Coverage Ratio

Prendendo in considerazione un periodo di tempo limitato a trenta giorni, il Liquidity Coverage Ratio si pone quale primo strumento di misurazione della liquidità detenuta da una banca. Questo indice stabilisce a numeratore l'identificazione di attività liquide di elevata qualità, definite in inglese High Quality Liquid Assets "HQLA", di cui le banche dispongono e che possono essere facilmente e velocemente convertite in contanti attraverso la loro vendita sui mercati privati (si esclude dunque l'intervento degli Stati), mentre a denominatore prevede il calcolo dei deflussi di cassa ottenuti per differenza rispetto al totale degli afflussi previsti nel corso dei trenta giorni successivi (CBVB, 2013).

Schematizzando in un semplice rapporto si ottiene:

$$\frac{Stock\ di\ HQLA}{Totale\ dei\ deflussi\ di\ cassa\ nei\ 30\ giorni\ successivi} \geq 100\%$$

Il requisito prevede dunque che, in condizioni ottimali di esercizio e in assenza di stress finanziari esterni, il valore del rapporto non sia mai inferiore al 100%. Questo significa che le banche devono poter sempre disporre di risorse liquide sufficienti ad affrontare un periodo di trenta giorni consecutivi caratterizzato da ingenti uscite di cassa. Questi deflussi si manifestano tipicamente quando si verifica un importante prelevamento dei depositi al dettaglio oppure a seguito dell'utilizzo imprevisto di risorse finanziarie a copertura di posizioni preesistenti.

Il testo dell'accordo specifica inoltre le caratteristiche delle HQLA portando ad esempio le voci attive la cui vendita, secondo l'interpretazione del Comitato, consente di recuperare agevolmente e rapidamente liquidità sui mercati. Nello specifico, Basilea III prevede una diversificazione dello stock di HQLA che tiene conto della differente liquidità intrinseca ad

ogni classe di attività. Per fare ciò vengono identificate due classi distinte di attivi: le attività di primo e di secondo livello.

Per dare una visione di massima della distinzione, si consideri che nelle attività di primo livello rientrano in particolare le monete e le banconote, le riserve di liquidità detenute presso le banche centrali e i titoli negoziabili, a patto che vengano rispettate delle condizioni di computabilità sancite dall'accordo[31]. Queste attività possono essere inserite nello stock di HQLA liberamente e senza limiti legati a delle ponderazioni imposte. Al contrario, le attività di secondo livello possono costituire lo stock di HQLA solo fino al raggiungimento di una percentuale non eccedente il 40% dello stock complessivo. Fanno parte di questa categoria, per esempio, i titoli di debito emessi dalle società (obbligazioni e commercial paper[32]) con un rating creditizio non inferiore ad AA-. A queste componenti, considerate più speculative e rischiose, viene applicato uno scarto di garanzia sul valore pari al 15%. Inoltre, delegando maggiori responsabilità alle autorità di vigilanza nazionali, l'accordo stabilisce che queste ultime possano autorizzare altresì delle attività definite di secondo livello "B". Questa componente è costituita, per esempio, da titoli garantiti da mutui residenziali (con uno scarto di garanzia pari al 25%), da titoli azionari ordinari e da titoli di debito societari, come obbligazioni e commercial paper, emessi da imprese con un rating creditizio fino a BBB- (ad entrambe queste classi si applica uno scarto di garanzia sul valore pari al 50%). In ogni caso le attività di secondo livello "B" possono costituire lo stock di HQLA per una percentuale massima pari al 15% dello stock complessivo (CBVB, 2013).

Comprendendo le possibili difficoltà legate ad una uniforme individuazione delle attività e alla loro successiva classificazione, il Comitato ha ritenuto di fornire delle linee guida volte alla determinazione di alcuni fattori fondamentali affinché un'attività possa essere definita liquida e rientrare nello stock di HQLA. Queste caratteristiche comprendono in particolare (CBVB, 2013):

- basso rischio. Infatti, un'attività ritenuta meno rischiosa rispetto ad altre sarà considerata più liquida e più facilmente vendibile se messa sul mercato;
- facile e univoca valutazione. L'attività costituita da uno strumento standardizzato e regolamentato è tipicamente di più facile valutazione. Si noti, dunque, l'intenzione del regolatore di escludere dall'indice tutti gli strumenti strutturati e derivati perlopiù scambiati sui mercati OTC;
- quotati sui mercati borsistici. I titoli scambiati in borsa sono per definizione più liquidi poiché vengono scambiati su mercati di grandi dimensioni e accessibili da molti operatori. Inoltre questa categoria rispetta coerentemente le restrizioni di cui al punto precedente;

[31] Per il dettaglio delle attività di primo e secondo livello definite nell'accordo si veda: CBVB. (2013). *Basilea 3. Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità,* pp. 12-17.
[32] Titolo di credito non garantito emesso dalle società per finanziarsi nel breve periodo. Solitamente presenta scadenze massime pari a 270 giorni. È considerato un titolo rischioso e, come tale, offre un'alta remunerazione all'investitore.

- bassa volatilità. Le attività che, alla luce delle analisi svolte sulle serie storiche, si sono dimostrate caratterizzate da un prezzo stabile hanno più possibilità di essere vendute senza causare un deprezzamento forzato degli attivi stessi;

- scarsa correlazione. Le attività prese in considerazione per lo stock di HQLA non devono essere correlate con il settore nel quale opera la banca, ovvero devono essere prive di correlazione con l'emittente finanziario in esame.

A denominatore invece vengono trattati i deflussi di cassa netti attesi nei trenta giorni successivi all'inizio del periodo di stress finanziario. In questo lasso di tempo la banca deve essere in grado di far fronte alle possibili uscite straordinarie di liquidità senza compromettere la propria efficienza e senza ricorrere ad iniezioni di capitale esterne (chiedendo aiuto, per esempio, alle banche centrali). In questo senso, si incoraggiano le banche a prevedere scenari caratterizzati da ingenti prelievi al dettaglio da parte della clientela, dall'aumento delle richieste per linee di credito, sia da clienti privati che aziendali, da difficoltà nel ricorrere a prestiti interbancari e dalla eventuale copertura di perdite derivanti da operazioni in derivati. Inoltre, si invitano gli istituti a tener conto delle possibili uscite di liquidità causate da un declassamento del rating della banca, riscontrabile a seguito di un periodo di crisi del settore[33] (CBVB, 2013).

Il testo dell'accordo suggerisce una frequenza di calcolo per il Liquidity Coverage Ratio che, secondo l'interpretazione del Comitato, dovrebbe essere quantomeno a cadenza mensile. La pubblicazione dell'indice resta comunque modificabile su specifica richiesta dalle autorità di vigilanza. Queste ultime infatti possono imporre alle controllate di aumentare la frequenza di pubblicazione in periodi di crisi o stress economici. In ogni caso, le banche sono tenute a comunicare alle rispettive autorità di vigilanza ogni contrazione dell'indice al disotto del 100%. Come per il caso dei requisiti patrimoniali, l'accordo prevede un periodo transitorio di applicazione del nuovo indice di liquidità LCR. Questo lasso temporale consente alle banche di implementare il nuovo standard gradualmente e partendo dal 1° gennaio 2011 con un coefficiente pari al 60%. La piena entrata a regime era prevista per il 1° gennaio 2015, quando il coefficiente doveva essere massimo e pari al 100% (CBVB, 2013).

3.5.2 Il Net Stable Funding Ratio

Il Liquidity Coverage Ratio può essere considerato un valido strumento per la valutazione della liquidità di una banca solo se affiancato ad un ulteriore strumento di vigilanza. Consapevole di questo, e desideroso di rafforzare la resilienza del settore a medio-lungo termine, il Comitato ha creato un secondo indice di liquidità denominato Net Stable Funding Ratio "NSFR".

Così facendo, l'accordo incoraggia le banche a finanziarsi in un'ottica incentrata più sul lungo termine, considerando orizzonti temporali di un anno (non più di trenta giorni) e fonti di

[33] Per una lista esaustiva dei deflussi di cassa e degli afflussi di cassa previsti da Basilea III si veda: CBVB. (2013). *Basilea 3. Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità,* pp. 22-40.

approvvigionamento stabili e in grado di superare eventuali crisi di liquidità future. Inoltre, con l'introduzione dell'NSFR, si vuole porre un freno all'eccessivo ricorso al finanziamento all'ingrosso e a breve termine, caratteristico dei periodi di crescita economica, utilizzato in seguito per finanziare crediti e passività a lungo termine (si ricorda l'importante ruolo ricoperto dalle banche in qualità di intermediari finanziari nella trasformazione delle scadenze, raccogliendo il risparmio a breve termine e prestandolo sotto forma di crediti a lungo termine)(CBVB, 2014).

Al lato pratico, l'indice NSFR viene definito come rapporto tra l'ammontare di provvista[34] stabile disponibile e l'ammontare di provvista stabile obbligatoria e deve essere sempre pari ad almeno il 100% (CBVB, 2014):

$$\frac{Ammontare\ disponibile\ di\ provvista\ stabile}{Ammontare\ obbligatorio\ di\ provvista\ stabile} \geq 100\%$$

Questo rapporto trova a numeratore la provvista stabile disponibile di una banca, definita come la combinazione di patrimonio e passività ritenute affidabili e di cui si pensa si potrà disporre in un orizzonte temporale di un anno; mentre a denominatore si considerano le caratteristiche di liquidità e di vita residua relative alle attività detenute dagli istituti, comprese quelle fuori bilancio. Per consentire una classificazione più precisa delle fonti di provvista stabile, siano esse disponibili (numeratore) o obbligatorie (denominatore), il testo degli accordi prevede una suddivisione degli attivi bancari in categorie distinte. A ciascuna di queste viene poi applicato un coefficiente di ponderazione determinato dal Comitato e variabile dallo 0% al 100%. Questi fattori di ponderazione assumono differenti nomi a seconda della tipologia di provvista con la quale verranno ponderati.

Infatti, nel caso del calcolo della provvista stabile disponibile, il coefficiente di ponderazione prende il nome di Available Stable Funding "ASF" e la classificazione delle attività spazia dal capitale e le passività con scadenza superiore ad un anno, alle passività con scadenza inferiore ad un anno nonché ai depositi di provvista fornita da enti pubblici o banche centrali. Nel caso del calcolo della provvista stabile obbligatoria, il procedimento per la definizione delle attività è analogo ma i coefficienti applicati vengono definiti Required Stable Funding "RSF". Questa volta la classificazione contempla, per esempio, monete e banconote, mutui residenziali e titoli derivati. Il coefficiente di ponderazione RSF assegnato a ciascuna di queste attività terrà conto del grado di liquidità dell'attivo in esame nonché del livello di esposizione contratto nel fuori bilancio dell'intermediario. Nello specifico, tanto maggiore è la liquidità dell'attivo (esempio monete e banconote), tanto minore è il coefficiente di ponderazione applicato[35] (CBVB, 2014).

[34] In ambito bancario, con provvista si intendono le operazioni passive mediante le quali la banca, costituendosi debitrice verso il pubblico o verso altre banche, acquisisce i mezzi monetari da impiegare nelle operazioni attive. Le operazioni di provvista più comuni sono i conti correnti bancari.
[35] Per la definizione completa ed esaustiva dei coefficienti applicabili alle attività costituenti la provvista stabile disponibile e obbligatoria si rimanda a: CBVB. (2014). *Documento di consultazione Basilea 3 – Il Net Stable Funding Ratio,* pp. 6 e 9.

Anche in questo caso il processo di implementazione del nuovo standard Net Stable Funding Ratio è graduale e, dopo aver previsto un periodo di osservazione iniziato nel 2012, vedrà la propria entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

3.6 I limiti di Basilea III

Alla pubblicazione del nuovo schema regolamentare previsto da Basilea III, hanno fatto presto seguito numerose e trasversali critiche provenienti da esponenti del mondo bancario, imprenditoriale e accademico. Al nuovo framework regolamentare viene in particolare rimproverato il deleterio effetto che i nuovi requisiti patrimoniali determinerebbero sul costo e sull'accessibilità del credito bancario, sulla ripresa economica intesa in senso lato, e sull'effettivo miglioramento del grado di solidità del sistema finanziario nel suo insieme. Secondo una prima interpretazione degli effetti economici riscontrabili a seguito dell'introduzione di Basilea III, l'attenzione degli osservatori si è concentrata su almeno quattro criticità intrinseche agli accordi così come presentati dal Comitato di Basilea (Sironi, 2010).

In prima analisi, e relativamente alla redditività del settore bancario, una critica è rivolta all'importante aumento dei requisiti patrimoniali sancita da Basilea III. In particolare si fa riferimento all'innalzamento dei requisiti patrimoniali riguardanti il patrimonio di classe primaria Tier 1 che, con l'introduzione del Common Equity Tier 1 e del buffer di conservazione del capitale, raggiunge ora un coefficiente pari al 7% (con Basilea II questa percentuale era stata fissata al 2%, ossia la metà del patrimonio di base Tier 1 previsto).

Come conseguenza dell'inasprimento dei requisiti patrimoniali, molti osservatori temono inoltre una contrazione dell'offerta di credito a privati e imprese tale da poter compromettere la ripresa economica già fortemente rallentata dalla congiuntura post-crisi. A supporto di questa teoria vi sono diversi studi teorici realizzati dal Comitato stesso e da altre istituzioni internazionali che, mettendo in relazione l'aumento dei requisiti patrimoniali richiesti agli intermediari finanziari con la crescita del PIL riscontrabile nelle economie sviluppate, constatano una flessione dell'indicatore se confrontato con le condizioni vigenti prima dell'applicazione di Basilea III (Sironi, 2010).

Un'altra critica, più strutturale, concerne la formulazione dei nuovi requisiti patrimoniali. Infatti, se molti intermediari finanziari considerano i nuovi coefficienti troppo severi e lesivi della redditività del settore, altri osservatori più esterni e imparziali ritengono che gli standard proposti non siano sufficienti a scongiurare il ripetersi di crisi globali come quella verificatasi nel 2007/2008. Le motivazioni addotte considerano in particolare il grado elevato di esposizioni fuori bilancio che le banche, approfittando dei periodi di crescita economica, tendono a detenere senza curarsi di una prudente valutazione e gestione dei rischi ad esse collegati. In questo senso viene rimproverato al Comitato di non aver previsto abbastanza contromisure per la limitazione del ricorso a strumenti innovativi, in particolare derivati e strumenti esotici trattati fuori bilancio e negoziati OTC, dimostratisi i maggiori responsabili della crisi appena trascorsa.

Concludendo queste prime considerazioni, si fa accenno anche al periodo transitorio, da molti considerato troppo lungo, previsto per la completa implementazione dell'accordo. Infatti, considerando la prima presentazione del nuovo paradigma avvenuta nel 2010, la sua effettiva e completa entrata in vigore è prevista non prima del 1° gennaio 2019. La generosità dimostrata dal Comitato nel prolungare i tempi di recepimento dell'adeguamento regolamentare è infatti considerata da molti inopportuna (Sironi, 2010).

Come parziale risposta a queste critiche, si constata come le principali banche internazionali, ossia quelle più interessate dai nuovi scenari regolamentari nonché le maggiormente colpite dalla crisi, si siano in maggioranza già adeguate ai nuovi standard con diversi anni di anticipo, se si considera la piena entrata in vigore delle disposizioni prevista per il 2019. Inoltre, rispondendo alle preoccupazioni sulla diminuzione del credito a privati e aziende, vale la pena ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dalla fiducia, riposta dal mercato in intermediari finanziari patrimonialmente solidi, quale condizione indispensabile per una ripresa sostenibile dell'economia, in special modo, se quest'ultima risulta essere basata su di un massiccio ricorso al credito bancario. In quest'ottica si apprezza maggiormente la gradualità d'implementazione prevista dagli accordi che, infatti, propongono un periodo transitorio volutamente prolungato. In questo modo il Comitato mira ha consentire una ripresa economica libera dai potenziali impedimenti dettati da un istantaneo adeguamento del livello di patrimonializzazione delle banche (Sironi, 2010).

Volendo analizzare più dettagliatamente il comportamento tenuto dalle banche nel periodo antecedente la crisi finanziaria del 2007/2008, risulta ora evidente che le aspettative riposte dal Comitato sulle capacità delle banche di autovalutare le proprie esposizioni, e si fa particolare riferimento ai sistemi di rating interno introdotti con Basilea II, sono state del tutto disattese. Nulla viene introdotto in questo senso con l'avvento di Basilea III. Il sistema di rating interno ed esterno previsto per l'analisi del rischio di credito resta, infatti, sostanzialmente invariato. La speranza è che le banche, incoraggiate nel processo dalle autorità di vigilanza nazionali, implementino autonomamente nuovi standard di valutazione per l'analisi della controparte da finanziare. In particolare, si sente la necessità di attribuire rating più legati agli aspetti qualitativi del processo di analisi, limitando il peso e l'importanza attribuiti agli aspetti quantitativi e andamentali (così come previsti da Basilea II). Infatti, i modelli proposti dal regolatore e basati in larga parte sullo studio dei bilanci e delle serie storiche aziendali, si sono mostrati nel tempo troppo teorici e incapaci di cogliere i rischi reali insiti nella pratica operativa bancaria. In ogni caso, la mancata formulazione di nuovi e più severi criteri per la determinazione dei rating di controparte nell'erogazione del credito risulta essere un'occasione di regolamentazione incredibilmente persa dal Comitato (Bencini, 2010).

Seguendo un'ulteriore interpretazione critica degli accordi di Basilea III, vengono confermati i timori legati al possibile effetto dei nuovi requisiti patrimoniali sulla redditività del settore bancario ma, più specificatamente, si cerca di comprendere quali correttivi gli intermediari applicheranno a compensazione di questa contrazione. Se si assume che la maggioranza delle banche non avvieranno modifiche strutturali nella propria offerta di prodotti, né tantomeno tenteranno di espandersi su nuovi mercati geografici, risulta interessante cercare di capire dove queste ultime recupereranno la redditività persa. Ipotizzando che si verifichi lo

scenario più probabile, gli istituti avvieranno verosimilmente un processo generalizzato di aumento dei tassi medi applicati ai crediti concessi, siano essi al dettaglio o a imprese. In aggiunta, è facile prevedere un aumento che interessi anche le commissioni richieste dalle banche a fronte di operazioni in deposito titoli e per conto della clientela (ad esempio per quanto concerne la gestione patrimoniale). Infatti, il timore che il recupero di redditività passi per un doloroso aumento dei costi applicati alla clientela bancaria interessa tutte le aree operative degli istituti di credito. In questo senso, l'aspetto più pericoloso della riforma è rappresentato dalla potenziale contrazione dei crediti bancari volta a consentire un minore impegno di capitale in accantonamenti prudenziali, sperando così di recuperare, almeno parzialmente, la redditività perduta. Consapevoli del fatto che, a parità di patrimonio, le banche osservanti la nuova regolamentazione imposta con Basilea III non potranno che prestare meno denaro, l'auspicio di un aumento del grado di patrimonializzazione del settore risulta fondamentale al fine di consentire una rapida ripresa nel mercato del credito. Ripresa che purtroppo stenta a palesarsi (Penza, 2011).

4 La revisione di Basilea III: verso Basilea IV

4.1 Il nuovo approccio al rischio di credito

Il nuovo schema regolamentare, così come previsto dal testo di Basilea III, lasciava irrisolte numerose criticità manifestatesi nel tempo e riconducibili, sin dagli albori della vigilanza prudenziale prospettata dal Comitato, al concepimento stesso degli accordi. L'introduzione dei modelli interni di valutazione del rischio, in particolare per quello di credito, avvenuta con Basilea II, ovvero IRB di base e avanzato, ha comportato una limitazione del grado di comparabilità in relazione alle metodologie utilizzate dai vari istituti bancari. Infatti, i modelli interni di valutazione vengono creati in relativa autonomia dalle banche che, in seguito, devono ricevere l'autorizzazione al loro utilizzo dalle autorità di vigilanza nazionali. Nelle intenzioni del Comitato, il ruolo super partes di controllore delle autorità di vigilanza doveva garantire un efficace strumento deterrente nell'assunzione di eccessivi rischi in seno agli istituti controllati. Ciononostante, i diversi approcci utilizzati dalle autorità nazionali nella validazione e approvazione dei modelli interni elaborati dai singoli istituti ha creato una distorsione dei livelli concorrenziali all'interno del sistema bancario globale (Jackson, 2016).

Alla luce di queste considerazioni, sin dal 2015 il Comitato si sta adoperando per la formulazione di numerose modifiche al testo originale dell'accordo. In particolare, è in corso una sostanziale revisione volta alla formulazione di un nuovo approccio standard in grado di apportare concrete migliorie al metodo introdotto con Basilea II (presentato al paragrafo 2.3.1). Questi miglioramenti dovrebbero interessare in special modo l'introduzione di strumenti atti ad aumentare la credibilità delle agenzie di rating esterne nella valutazione delle operazioni di credito. Per quanto concerne le metodologie interne di valutazione, leggasi modelli IRB di base e avanzato, il Comitato è attualmente propenso a consentirne ancora l'utilizzo in futuro, a patto che vengano rispettate delle nuove soglie minime di capitale, definite capital floors, in grado di assicurare un grado di patrimonializzazione minimo garantito e quanto più possibile simile a quello che sarebbe previsto se si seguisse un approccio standard. Delle simili soglie erano già state introdotte con Basilea II ma, col tempo, queste si sono dimostrate insufficienti e troppo poco correlante con quanto previsto dall'approccio standard. I nuovi capital floors sono sotto processo di consultazione e i coefficienti finali verranno stabiliti nel testo dei nuovi accordi. In ogni caso però, il Comitato è intenzionato a porre delle restrizioni all'utilizzo dei modelli IRB nella valutazione delle operazioni e, in sostanza, propone che certe esposizioni, in particolare verso controparti per le quali è particolarmente difficile stimare modelli interni di rischio, vengano interamente trattate seguendo l'approccio standard. A titolo d'esempio, le controparti più significative interessate da questa modifica sono le istituzioni finanziarie e altre banche (per prestiti interbancari) e le imprese non finanziarie con attivi pari o eccedenti 50 miliardi di Euro. La definizione di un nuovo trattamento delle esposizioni verso i soggetti sovrani, al contrario, non è ancora stato preso in considerazione (Jackson, 2016).

Un altro tema centrale in corso di discussione in queste fasi di consultazione è l'implementazione, per i modelli interni IRB di valutazione del rischio di credito, di una prospettiva meno correlata all'andamento della congiuntura economica in corso. Infatti, in relazione alla stima delle probabilità di default delle controparti, il Comitato ritiene che un approccio di calcolo più svincolato dall'andamento economico consentirebbe di ottenere dei requisiti patrimoniali più stabili nel tempo e, parallelamente, questo permetterebbe di assicurare una minore incidenza degli effetti pro-ciclici derivanti dai requisiti patrimoniali imposti dalla regolamentazione (così come descritto in precedenza in questa tesi). In questo senso, il Comitato sta dunque incoraggiando il passaggio ad un'ottica definita "through-the-cycle", abbandonando il vecchio concetto "point-in-time" (letteralmente in un certo momento) che è troppo dipendente dall'andamento congiunturale osservato in un dato momento e per questo dimostratosi inadeguato (Jackson, 2016).

Quelle descritte in precedenza sono solo alcune delle proposte di revisione più significative in relazione al trattamento del rischio di credito e dei relativi approcci di stima, standard e interni. Ciononostante, solo queste modifiche comporterebbero di per sé un significativo aumento dei requisiti patrimoniali che interesserebbe molte banche europee. Un primo recepimento di questa revisione all'interno delle normative vigenti era previsto per il gennaio 2017 ma, a seguito di ritardi e richieste di proroga, il Comitato ha rinviato il processo di implementazione a data da destinarsi[36].

4.2 Il rischio di mercato e la revisione del portafoglio di negoziazione

Con la pubblicazione del nuovo standard "Minimum capital requirements for market risk[37]" avvenuta nel gennaio 2016, il Comitato ha voluto operare un profondo processo revisionista che ha interessato anche la valutazione e il trattamento del rischio di mercato. Per fare ciò, il nuovo standard prevede sostanziali modifiche al paradigma esistente, proponendo l'introduzione di un novo modello interno per la stima del rischio di mercato denominato Internal Models Approach "IMA".

Questo modello è da considerarsi complementare a quello standard e prevede una verifica accurata dei modelli interni in uso nelle banche precedentemente alla pubblicazione della revisione e, qualora si ravvisassero delle inadeguatezze, stabilisce che questi ultimi vangano sostituiti dal metodo standardizzato concepito dal Comitato e validato dalle autorità di vigilanza nazionali. In questo senso, è prevista anche la suddivisione in differenti sezioni delle attività di mercato delle banche, per esempio, in relazione alle operazioni caratterizzate da rischio di cambio, da rischio di tasso d'interesse o dal rischio di prezzo nelle operazioni in titoli. Queste sezioni (denominate trading desk) dovranno essere valutate separatamente e,

[36] In merito si rimanda a: ilsole24ore.com. Basilea 4, rinviato vertice. Si allontana il rischio di aumenti per 860 miliardi di euro. Disponibile on-line: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-01-03/basilea-4-rinviato-vertice-nuova-stretta-bancaria-155237.shtml?uuid=AD6szQPC
[37] Disponibile on-line: http://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

per ognuna di esse, verrà data specifica autorizzazione alla banca per l'implementazione di un modello interno di rischio piuttosto che dell'approccio standard.

Per favorire un'applicazione uniforme e trasversale di entrambe le metodologie, IMA e standard, il Comitato ha previsto altresì una revisione di quest'ultimo approccio. Il metodo standard però, cosi come prospettato nella revisione, risulta essere molto complesso. Infatti, seguendo l'interpretazione del Comitato, il nuovo metodo richiederà il calcolo di tre differenti fattori per una corretta valutazione del rischio di mercato. In altri termini, sarà da considerare l'incidenza del rischio così come calcolata seguendo il vecchio approccio standard, più un rischio di default standardizzato e stimato basandosi sul rischio di mercato delle attività detenute nel portafoglio bancario al quale, infine, si aggiungerà un ulteriore fattore di rischio residuo che raccoglie tutti gli altri potenziali rischi non direttamente presi in considerazione con le due componenti precedenti (Jackson, 2016).

Con il calcolo di un fattore di rischio di default standardizzato e legato alle posizioni detenute nel portafoglio bancario (ovvero il banking book così come presentato al paragrafo 1.3), il Comitato ha voluto ridurre le potenziali differenze in requisiti patrimoniali, a parità di esposizioni, derivanti dalla presenza di una determinata attività nel portafoglio di negoziazione piuttosto che in quello bancario. Infatti, parallelamente alla restrizione delle possibilità di arbitraggio delle attività tra un portafoglio e l'altro al solo fine di risparmiare requisiti di capitale (è stato infatti descritto al numero 1.3 che solo le poste presenti nel trading book devono essere coperte patrimonialmente ai fini dello specifico rischio di mercato), è in corso di consultazione l'introduzione di un coefficiente di capitale fisso, applicabile alle posizioni detenute nel banking book per diminuire il gap regolamentare tra i due portafogli (Jackson, 2016). Queste modifiche, e altre di cui qui non si dà conto, sono contenute nel documento consultivo pubblicato dal Comitato nel gennaio 2014 e nominato "Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework[38]".

Relativamente all'approccio statistico per la misurazione delle potenziali perdite derivanti dal rischio di mercato, la revisione proposta prevede l'abbandono della metodologia VaR utilizzata sino ad ora a favore di un nuovo strumento di stima denominato Expected Shortfall. L'Expected Shortfall è una misura statistica di rischio che descrive l'ampiezza delle perdite potenziali di un portafoglio nel caso in cui esse superino i valori calcolati mediante il VaR. In altri termini, è una misura di rischio più sensibile e rappresentativa (Jackson, 2016).

Per stimare il potenziale impatto della nuova normativa sui requisiti di capitale aggiuntivi richiesti al sistema bancario, nel novembre 2015 il Comitato ha pubblicato uno studio quantitativo al quale ha partecipato un campione di 44 banche, denominato "Fundamental review of the trading book – interim impact analysis[39]". Secondo questa analisi, l'aumento medio dei requisiti di capitale attribuibili alla sola revisione del trading book, nonché alle correzioni apportate nella valutazione del rischio di mercato, sono stimabili in un +41% rispetto al precedente schema regolamentare. A questo dato, di per sé impressionante, si

[38] Disponibile on-line: http://www.bis.org/publ/bcbs265.pdf
[39] Disponibile on-line: http://www.bis.org/bcbs/publ/d346.pdf

aggiungono i costi impliciti che le banche dovranno sostenere per l'adeguamento dei loro sistemi interni di valutazione e gestione dei rischi. In particolare, si ritiene necessaria una revisione dei sistemi informatici di calcolo e controllo dei requisiti patrimoniali, la creazione di un database informatico sufficiente a stimare e calcolare i nuovi fattori di rischio cosi come introdotti dalla revisione (triplice prospettiva) e l'introduzione di nuovi processi gestionali volti alla definizione dei trading desk e alla loro supervisione. Infine, pare indispensabile l'adeguamento o la creazione di nuove procedure interne per garantire l'osservanza delle neo-introdotte modifiche, conformandosi alla supervisione svolta dalle autorità di vigilanza nazionali (PwC, 2017).

Concludendo, la revisione in materia di rischio di mercato e portafoglio di negoziazione, sinteticamente presentata in questo paragrafo, ha come principale obiettivo l'adeguamento del livello di patrimonializzazione del sistema bancario globale in relazione ai rischi di mercato. Il nuovo schema dovrà essere implementato nelle normative nazionali a partire dal 1° gennaio 2019, mentre le banche saranno tenute a riportare i nuovi requisiti già nelle comunicazioni consuntive di fine 2019 (PwC, 2017).

4.3 Una nuova prospettiva per il rischio operativo

Se il ruolo ricoperto da una regolamentazione fallimentare in materia di valutazione del rischio di credito e di mercato, anche alla luce delle considerazioni fatte in precedenza, è apparso evidente nel causare il fallimento dello schema regolamentare in vigore, l'apporto fornito dalle falle nelle procedure di controllo del rischio operativo risulta essere invece collegato meno direttamente a queste problematiche.

Proprio per questa ragione, il processo revisionista descritto nei paragrafi precedenti non ha inizialmente comportato una sua sostanziale modifica. Ciononostante, le pesanti perdite registrate a seguito della crisi da molte importanti banche si sono dimostrate spesso connesse direttamente con l'inosservanza di procedure operative, sfociate in seguito in veri e propri comportamenti fraudolenti[40]. Queste criticità, riconducibili soprattutto alla conduzione incauta di operazioni in strumenti derivati, hanno convinto il Comitato ad avviare un processo di revisione che interessi altresì l'approccio al rischio operativo. Questa revisione è stata inizialmente prospettata nel documento consultivo "Standardised Measurement Approach for operational risk[41]", pubblicato dal Comitato nel marzo 2016 e attualmente ancora in fase di implementazione.

[40] A titolo d'esempio, si ricordano due casi eclatanti e tra i più recenti. Nel primo, il trader Jérôme Kerviel, operando senza autorizzazione sul mercato europeo dei futures, ha causato nel 2008 una perdita consolidata di 4.9 miliardi di euro alla banca francese Société Générale. Nel secondo, il trader UBS Kweku Adoboli, agendo sempre all'insaputa dei suoi superiori sul mercato dei derivati azionari, nel 2011 cagionò una perdita di circa 2.3 miliardi di euro alla banca svizzera.

[41] Disponibile on-line: http://www.bis.org/bcbs/publ/d355.pdf

Con questo documento, il Comitato espone l'intenzione di accantonare definitivamente l'approccio interno Advanced Measurement Approach "AMA" (così come presentato al paragrafo 2.3.2) a favore di un nuovo metodo standardizzato denominato appunto Standardised Measurement Approach "SMA". Con l'introduzione dell'approccio SMA, il regolatore ha parimenti manifestato la volontà di abbandonare il Basic Indicator Approach "BIA" e lo Standardised Approach "TSA" ad oggi ancora in uso. L'intenzione dichiarata è, infatti, quella di uniformare totalmente le metodologie di valutazione del rischio operativo, risolvendo al contempo i problemi di eccessiva complessità e di bassa comparabilità dei sistemi di controllo interni. Tali criticità sono perlopiù derivanti dalla varietà delle pratiche di modellazione dei rischi operate dai singoli gruppi bancari (Jackson, 2016).

Il metodo SMA si baserà sulla definizione di una serie di Business Indicator "BI", paragonabili per concetto ai margini di intermediazione medi "Gross Income" previsti nei due vecchi approcci standard BIA e TSA. Rispetto a questi ultimi però, i nuovi indicatori saranno più sensibili al rischio specifico di ogni area di business e, più in generale, di ogni specifica banca. Infatti, prevendendo una suddivisione in cinque diverse bande di appartenenza, le banche verranno valutate diversamente a seconda della loro grandezza (calcolata considerando la totalità dei loro attivi) e del loro modello di business, consentendo così un approccio univoco, ma allo stesso tempo su misura, in grado di recepire proporzionalmente i potenziali rischi insiti nell'attività operativa di ogni intermediario (Jackson, 2016).

L'entrata in vigore del nuovo standard è ad oggi ancora pendente e, come per il caso della revisione che interesserà il nuovo approccio al rischio di credito, le consultazioni sono state rimandate a data da destinarsi.

4.4 La Total Loss Absorbing Capacity "TLAC"

Come già brevemente accennato nel paragrafo 3.1, il Comitato, coadiuvato nel processo dal Financial Stability Board (FSB), ha previsto una regolamentazione ulteriore volta alla definizione di requisiti patrimoniali supplementari applicabili ai gruppi bancari attivi a livello mondiale. In particolare, con il documento del novembre 2015 "Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet[42]" l'FSB propone che, accanto ai requisiti patrimoniali così come sanciti da Basilea III e validi per tutto il settore, le banche di rilevanza sistemica dispongano di un grado di patrimonializzazione supplementare relativamente ai requisiti minimi di capitale e all'indice di leverage. In aggiunta, e come introdotto al numero 3.3.2, gli istituti dovranno altresì predisporre un buffer di capitale complementare variabile dall'1% al 2.5%.

Secondo quanto proposto dall'FSB, dal 1° gennaio 2019 il requisito minimo di capitale a seguito dell'introduzione della TLAC dovrà essere pari ad almeno il 16% delle attività

[42] Disponibile on-line: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf

ponderate per il rischio "RWA"; mentre, dal 1° gennaio 2022, questo coefficiente dovrà essere pari ad almeno il 18%. Parallelamente, l'indice di levarage previsto da Basilea III viene rivisto e portato ad un valore minimo rispettivamente del 6% e del 6.75%. Il patrimonio di vigilanza, costituito da CET1, Tier 1 aggiuntivo e Tier 2, potrà essere utilizzato per il calcolo del nuovo grado di patrimonializzazione TLAC fino a concorrenza della soglia minima dell'8% così come introdotta da Basilea III. Al contrario, il CET1 già impiegato per la costituzione dei buffer di capitale, ossia quello di conservazione del capitale e quello specifico per le banche di rilevanza sistemica, non potrà essere computato ai fini dell'osservanza dei nuovi requisiti introdotti con la regolamentazione TLAC (Jackson, 2016).

Sintetizzando il nuovo schema in una tabella riassuntiva si ottiene:

Tabella 8: TLAC e nuovi requisiti minimi di capitale per le banche di rilevanza sistemica.

Componente	**dal 1° gennaio 2019**	**dal 1° gennaio 2022**
Buffer di conservazione del capitale*	2.5%	2.5%
Buffer di capitale per le banche di rilevanza sistemica**	1% - 2.5%	1% - 2.5%
Buffer anticiclico di capitale (cfr. n. 3.3.2)	0% - 2.5%	0% - 2.5%
CET1 totale a copertura dei due buffer precedenti (*e**) e quindi non computabile nei requisiti TLAC	**3.5% - 5%**	**3.5% - 5%**
Capitale richiesto da Basilea III	**8%**	**8%**
Capitale supplementare TLAC	**8%**	**10%**
Totale RWA (Basilea III + TLAC)	**19.5% - 21%**	**21.5% - 23%**
Indice di leverage (Basilea III + TLAC)	**6%**	**6.75%**

Fonte: Jackson, P. (2016). Proposed changes to the Basel capital framework. 2016, rush for the finish line?, p. 14.

Confrontando i dati riportati in tabella con i coefficienti inizialmente richiesti da Basilea III, si constata l'importante aumento del grado di patrimonializzazione minimo richiesto e, in particolare, la necessità di incrementare la dotazione di patrimonio di classe primaria.

L'intento perseguito da FSB e Comitato in quest'ottica è mirato a consentire il risanamento o la liquidazione degli intermediari sistemici assicurando meno ripercussioni possibili per il sistema economico nel suo insieme e senza coinvolgere nel processo gli enti pubblici. Nel recente passato, infatti, troppo spesso questi ultimi si sono costituiti garanti del sistema bancario, attingendo ai fondi dei contribuenti per salvaguardarne la stabilità, causando però al contempo una distorsione del mercato e fornendo un incentivo alle banche nell'operare incautamente, consce che lo Stato non le avrebbe fatte fallire (incentivo all'azzardo morale). Nel nuovo scenario, parte delle perdite sarà invece supportato direttamente dai creditori della banca che, così facendo, consentiranno un suo rifinanziamento sul mercato (processo di bail-in). Se questo approccio dovesse risultare impraticabile, l'intermediario verrà sottoposto a una procedura di liquidazione al fine di preservarne le funzioni di rilevanza sistemica.

In altri termini, il mercato, gli operatori e i governi devono iniziare a credere che, per i grandi gruppi bancari, il concetto "too big to fail" non rappresenterà più una sicurezza di salvataggio statale. Al contrario, questi intermediari dovranno disporre autonomamente di sufficienti risorse patrimoniali per assorbire le perdite, anche significative, che potrebbero verificarsi sia prima del periodo di crisi (capitale "going concern"), sia durante il periodo di crisi, anche se questo dovesse condurre alla liquidazione della banca (capitale "gone concern")(FSB, 2015).

4.5 Considerazioni sulla revisione di Basilea III

Con la presentazione della revisione di Basilea III, appaiono evidenti due caratteristiche principali rimaste sostanzialmente invariate in tutti gli accordi proposti dal Comitato.

In primo luogo, viene ancora adottato un criterio unitario di regolamentazione dell'intero sistema bancario che non consente di trattare le banche coerentemente alla propria tipologia di business e propensione al rischio. In questo senso, nulla viene introdotto per correggere la difformità degli standard contabili e della loro applicazione nei vari Paesi europei e questo sembra essere un importante impedimento verso l'uniformità di valutazione e comparazione dell'intero sistema bancario continentale. In aggiunta, il costante aumento di complessità nella definizione dei nuovi standard patrimoniali pare essere deleterio se si pensa alle scarse risorse delle piccole banche regionali, che pure rivestono un ruolo importantissimo nel finanziamento della piccola e media impresa (realtà estremamente diffusa e importante nel tessuto economico europeo). Considerato ciò, la tendenza alla concentrazione del settore in grandi gruppi bancari e la parallela scomparsa dei piccoli intermediari locali pare inevitabile, a maggior ragione se si pensa che questo trend è già in atto (Masera, 2016).

L'impatto di queste problematiche negli Stati Uniti risulta essere potenzialmente molto meno invasivo. L'economica americana è infatti molto meno legata alle PMI di quanto non lo sia quella europea e, inoltre, le grandi imprese statunitensi ricorrono meno al credito bancario in

quanto, storicamente, accendono molto più frequentemente e facilmente al mercato azionario per ottenere il capitale di cui necessitano. Esse sono infatti per la maggioranza quotate in borsa (Jackson, 2016).

In seconda analisi, viene proposto troppo poco in relazione all'introduzione di un approccio macroprudenziale volto alla regolamentazione del sistema finanziario più in senso lato e meno in senso stretto (ossia meno legato ai singoli intermediari). Queste considerazioni assumono valore se si pensa alle differenze di recepimento degli schemi regolamentari riscontrate sino a qui in Europa e negli Stati Uniti. Il raffronto è indicativo se si considera il processo espansivo di politica monetaria attuato negli Stati Uniti tra 2008 e 2014[43]. Con questa operazioni, infatti, le autorità americane affrontarono con interventi più o meno diretti anche il problema dei crediti non più incassabili che affliggeva le banche statunitensi a seguito della crisi finanziaria del 2007/2008. Il governo, costituendosi garante per questi crediti problematici, ha infatti favorito la ripresa del credito a privati ed aziende e il conseguente processo di ripresa dell'intera economia americana (Masera, 2016).

Alle autorità europee, al contrario, non si può riconoscere la medesima velocità di risposta. Infatti, il processo espansivo di politica monetaria nel vecchio continente è cominciato con diversi anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti e oggi si contrappone per natura all'inasprimento delle richieste di patrimonializzazione previste con la revisione di Basilea III. Il timore di diversi osservatori è infatti legato alla apparentemente inspiegabile contraddizione di perseguire una politica monetaria espansiva, volta a favorire la ripresa del credito, e contemporaneamente richiedere requisiti minimi di capitale prudenziale sempre più alti. Il pericolo fondato è che la liquidità iniettata nel sistema economico dalla Banca centrale europea venga destinata internamente alla copertura dei nuovi requisiti patrimoniali introdotti con la TLAC e che, conseguentemente, la ripresa del canale creditizio stenti ulteriormente a palesarsi nel breve termine (Masera, 2016).

Muovendo una critica maggiormente concettuale al nuovo schema, si può anche constatare l'eccessiva complessità delle metodologie di valutazione dei rischi prospettate nella revisione, siano esse interne o standardizzate, nonché il conseguente importante incremento di costi che le banche dovranno sostenere per osservare una regolamentazione che, ad oggi, pare essere incerta ed in continua evoluzione. In questo senso, la maggiore importanza riposta dai regolatori sui rivisti approcci standard, costituisce di per sé una bocciatura delle metodologie interne di valutazione presentate con Basilea II e riprese, quale fulgido esempio di progresso regolamentare, in Basilea III. Alla luce di queste considerazioni, per le banche pare fondamentale attuare un veloce processo di adeguamento ai nuovi standard, recependoli per quanto possibile in anticipo rispetto alla loro effettiva entrata in vigore (Masera, 2016).

[43] Processo di acquisto di titoli, perlopiù obbligazionari, sui mercati da parte del governo americano per iniettare liquidità nel sistema economico nazionale e agevolarne la ripresa. In questa operazione, nota in inglese come Quantitative Easing, la Banca centrale americana (Federal Reserve) si impegnò ad acquistare assets per 85 miliardi di dollari al mese.

5 Il recepimento delle normative in Svizzera

5.1 Introduzione al contesto nazionale

In considerazione della particolare importanza ricoperta dal settore bancario e finanziario all'interno dell'economia nazionale nonché della notevole rilevanza economica dei grandi gruppi bancari svizzeri in rapporto al PIL nazionale, il Consiglio federale si è dimostrato comprensibilmente molto rapido nel recepire, all'interno della legislazione nazionale, le norme di vigilanza prudenziale presentate dal Comitato. In termini pratici, con l'implementazione delle nuove misure regolamentari, la Svizzera si impegna ad applicare gli standard internazionali presentati dal Comitato e relativi a Basilea III, nonché il supplemento previsto dall'FSB per le banche di rilevanza sistemica in relazione agli standard minimi di capitale per l'assorbimento delle perdite "TLAC". Secondo l'interpretazione nazionale, l'applicazione dei nuovi standard minimi consentirà in futuro una gestione armonizzata ed efficiente delle crisi economiche, permettendo parallelamente di tutelare la stabilità e gli interessi del Paese quale piazza finanziaria di riferimento a livello mondiale (Consiglio federale, 2017). Questo obiettivo è perseguito grazie all'intero quadro giuridico nazionale in materia, costituito dall'azione regolamentare di Parlamento e FINMA, nonché dalle norme di autodisciplina emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri.

5.2 Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario "too big to fail"

L'implementazione delle nuove disposizioni ha coinvolto trasversalmente tutta la legislazione nazionale in materia ma, in particolare, ha interessato la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR). Quest'ultima è stata infatti adeguata per la prima volta al nuovo schema regolamentare con l'introduzione delle disposizioni "too big to fail" contemplate al capo quinto della legge stessa ed entrate in vigore il 1° marzo 2012. In seguito, l'approccio impiegato dalla Svizzera è stato oggetto di diverse valutazioni interne in relazione all'efficacia dell'orientamento adottato nei confronti dei nuovi standard internazionali. Questo processo di verifica, cominciato nel 2014 e condotto con l'ausilio di Dipartimento federale delle finanze, FINMA e BNS, ha portato ad una riformulazione dell'Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR) e dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP). Queste modifiche, concernenti in particolar modo le banche di rilevanza sistemica, sono state adottate dal Consiglio federale l'11 maggio 2016 e sono entrate in vigore il 1° luglio 2016 (Consiglio federale, 2017).

Secondo la definizione data dai regolatori svizzeri, è considerata banca di rilevanza sistemica, internazionale o nazionale, l'intermediario il cui fallimento: "potrebbe comportare notevoli squilibri nel sistema finanziario e ripercuotersi negativamente sull'intera economia nazionale a causa delle sue dimensioni, della sua importanza sul mercato e delle sue interconnessioni" (Consiglio federale, 2017, p. 4178).

Detto ciò, e per comprendere meglio l'approccio usato dai regolatori nazionali, conviene innanzitutto presentare la categorizzazione del sistema bancario domestico sancita all'interno dell'OBCR e recepita formalmente anche dalla circolare FINMA 2011/2. Questa suddivisione tiene conto dell'importanza di ogni gruppo bancario nazionale e della specifica rilevanza sistemica. I criteri utilizzati per una uniforme suddivisione degli intermediari sono stabiliti all'art. 2 cpv. 2 dell'OBCR e incorporano i seguenti fattori: i) totale di bilancio; ii) patrimoni gestiti; iii) depositi privilegiati e iv) fondi propri necessari. Ogni banca rientra nella categoria di cui soddisfa almeno tre dei requisiti citati.

Tenendo conto dei quattro criteri di valutazione menzionati, è possibile ottenere una suddivisione del settore bancario svizzero in cinque macrocategorie che vengono riassunte nella figura seguente (si è tenuto conto dei dati disponibili più recenti).

Figura 3: categorizzazione delle banche svizzere operata dalla FINMA.

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)			Numero di istituti 2016	Numero di istituti 2015
1	Totale di bilancio	≥	250	2	2
	Patrimoni gestiti	≥	1 000		
	Depositi privilegiati	≥	30		
	Fondi propri necessari	≥	20		
2	Totale di bilancio	≥	100	3	3
	Patrimoni gestiti	≥	500		
	Depositi privilegiati	≥	20		
	Fondi propri necessari	≥	2		
3	Totale di bilancio	≥	15	29	31
	Patrimoni gestiti	≥	20		
	Depositi privilegiati	≥	0,5		
	Fondi propri necessari	≥	0,25		
4	Totale di bilancio	≥	1	63	64
	Patrimoni gestiti	≥	2		
	Depositi privilegiati	≥	0,1		
	Fondi propri necessari	≥	0,05		
5	Totale di bilancio	<	1	202	211
	Patrimoni gestiti	<	2		
	Depositi privilegiati	<	0,1		
	Fondi propri necessari	<	0,05		

Fonte: FINMA. (2016). Rapporto annuale 2016, p. 94.

La Figura 3 risulta essere di particolare interesse poiché consente di definire, per ogni categoria, il numero di intermediari operanti su suolo nazionale. Partendo dalla classe più importante, ossia la numero uno, si nota come in essa siano compresi solo due grandi gruppi bancari che, nella fattispecie, sono UBS e Credit Suisse. In aggiunta, questi sono anche gli unici due istituti finanziari svizzeri definiti di rilevanza sistemica internazionale dall'FSB. Nella seconda classe troviamo invece i tre intermediari definiti di rilevanza sistemica nazionale, ovvero Banca cantonale di Zurigo, Raiffeisen e Postfinance. Nelle tre categorie rimanenti sono raccolti gli altri istituti di credito nazionali.

STUDENTSUPSI

Operata la doverosa categorizzazione del settore bancario nazionale, necessaria per trattare ogni intermediario coerentemente al proprio grado di importanza all'interno dell'economia svizzera, sia esso ottenuto in funzione dello specifico livello di propensione al rischio o di interconnessione con l'intero tessuto economico domestico, conviene esporre gli obiettivi perseguiti con l'adeguamento della regolamentazione in un'ottica "too big to fail".

L'approccio nazionale è volto all'ottenimento di misure strutturali efficaci, in grado di garantire un regolare svolgimento delle attività operative degli istituti e, al contempo, un indenne superamento dei periodi di crisi o tensione finanziaria. In questo senso, le banche svizzere devono essere in grado di garantire, in ogni situazione congiunturale, la loro operatività, soprattutto in relazione alle funzioni di rilevanza sistemica (es. traffico pagamenti o rapporti in senso lato con privati ed aziende). Per l'ottenimento di questi risultati, si è ritenuto necessario recepire immediatamente a livello nazionale le disposizioni del Comitato e dell'FSB in relazione agli standard "TLAC", creando le basi legali necessarie e prevedendo, laddove non fosse possibile agire diversamente, gli strumenti per consentire un'ordinata liquidazione degli intermediari che tenga conte delle loro caratteristiche peculiari. In aggiunta a questi due obiettivi di carattere più concettuale, conscia dell'importanza del settore bancario nell'economia nazionale, la Svizzera richiede elevate esigenze di capitale prudenziale se comparate agli standard minimi proposti da Comitato e FSB. Questa severità di regolamentazione interessa sia le RWA, ossia le attività ponderate in funzione del rischio, sia l'indice di leverage che, al contrario, fornisce un'indicazione dell'esposizione totale e non ponderata della banca in esame. In altri termine, la Svizzera è da considerarsi all'avanguardia nel campo della vigilanza prudenziale del settore e, ad oggi, stabilisce esigenze di patrimonializzazione che oltrepassano abbondantemente gli standard internazionali. A livello domestico, le banche di rilevanza sistemica dovranno rispettare le nuove esigenze entro la fine del 2019 (Consiglio federale, 2017).

Riprendendo le disposizioni entrate in vigore il 1° luglio 2016 e menzionate all'inizio di questo paragrafo, e volendo contemporaneamente fornire dei dati numerici a riprova delle considerazioni fatte, si può facilmente quantificare il surplus regolamentare che le banche attive nazionalmente saranno tenute a rispettare. Coerentemente alla categorizzazione in cinque classi degli intermediari nazionali, i requisiti patrimoniali per ciascuno di quest'ultimi sono differenti a seconda della rilevanza sistemica ed economica dell'istituto osservato. In particolare, per le due grandi banche attive internazionalmente e di rilevanza sistemica globale, la patrimonializzazione minima deve rispettare un requisito del 14.3% dei RWA, se si considerano solo le attività a copertura delle esigenze "going concern", più un requisito di pari entità per le esigenze "gone concern". L'indice di leverage complessivo e non ponderato per il rischio per questi intermediari si attesta invece al 10%, ovvero 5% per le esigenze "going concern", più 5% per le esigenze "gone concern". Riflettendo la minor rilevanza sistemica, per le banche definite nella categoria due, i requisiti minimi per le esigenze "going concern" di Raiffeisen si attestano al 13.2% dei RWA e al 4.63% per l'indice di leva. Per Banca cantonale di Zurigo e Postfinance, gli standard nazionali sono stabiliti al 12.9% dei RWA e al 4.5% in relazione al leverage ratio. Conseguentemente, alle esigenze "going concern" di queste tre banche viene applicato uno scarto del 40% che consente di determinare i rispettivi requisiti minimi "gone concern".

Le banche che non rientrano nelle prime due categorie, ma bensì in una delle restanti tre, devono rispettare un'esigenza "going concern" rispettivamente del 12%, 11.2% e 10.5% dei RWA e del 3% in relazione al leverage ratio. Per queste ultime, constatata la loro non rilevanza sistemica, non sono previste ulteriori esigenze "gone concern". La legislazione nazionale lascia altresì alla FINMA la facoltà di riconoscere degli sconti sulle esigenze patrimoniali, che vengono applicati variabilmente da banca a banca (Consiglio federale, 2017). Queste disposizioni sono disciplinate all'interno dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e, a titolo esemplificativo, vengono graficamente riassunte nelle figure seguenti.

Figura 4: esigenze RWA "going concern" e "gone concern" per le banche svizzere.

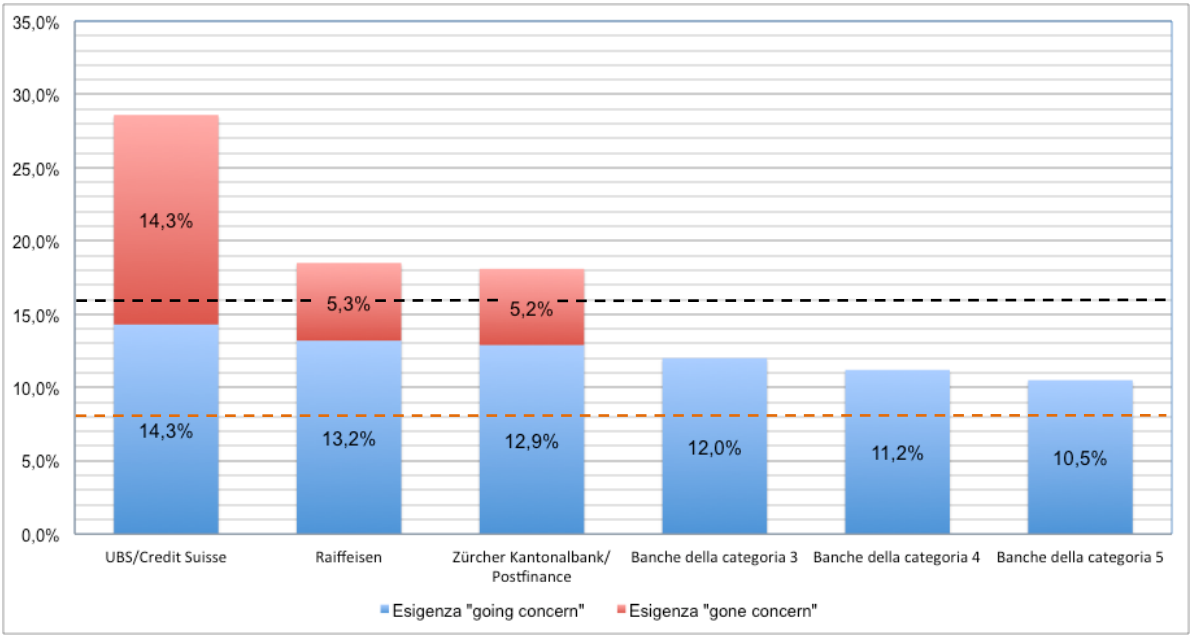

Fonte: Consiglio federale. (2017). Rapporto sulle banche di rilevanza sistemica, p. 4188.

Figura 5: esigenze per le banche svizzere in materia di leverage ratio.

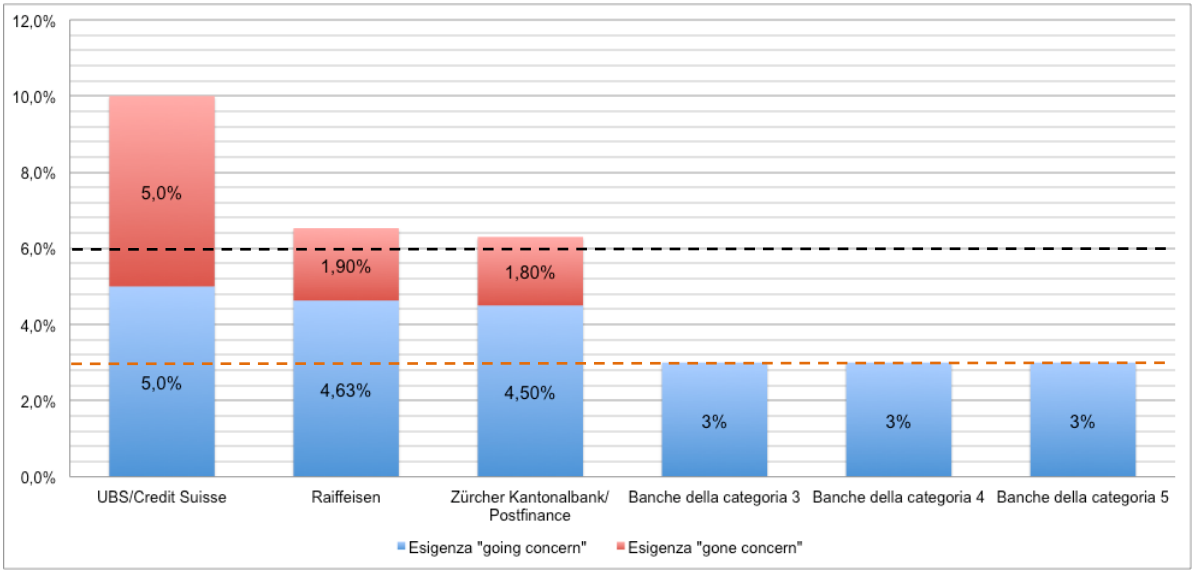

Fonte: elaborazione personale di dati tratti da Consiglio federale, 2017, p. 4189.

Nelle Figure 4 e 5 sono stati tracciati anche gli standard minimi proposti dal Comitato. Essi, come trattato nei capitoli precedenti, corrispondo all'8% dei RWA e al 3% dell'indice di leverage. Questi requisiti, valevoli per tutte le banche, sono rappresentati dalle linee tratteggiate arancioni. Riprendendo il supplemento di regolamentazione proposto da Comitato e FSB e recepito parimenti a livello nazionale, nelle figure si trovano due linee tratteggiate nere che rappresentano le soglie minime di patrimonializzazione in relazione agli standard di Basilea III, più le ulteriori esigenze di capitale sancite con la normativa TLAC. Queste soglie, che si applicano solo alle banche di rilevanza sistemica internazionale (UBS e Credit Suisse), si attestano al 16% dei RWA e al 6% dell'indice di leverage.

Al fine di consentire la comparabilità dei dati di tutte e cinque le categorie di banche previste, per la costruzione delle soglie minime nei grafici non si è volutamente tenuto conto dei buffer di capitale previsti, ossia quello di conservazione del capitale (pari al 2.5% dei RWA) e quello supplementare per le banche di rilevanza sistemica (variabile dall'1% al 2.5% dei RWA e applicabile solo a UBS e Credit Suisse). Ciononostante, è osservabile come i requisiti richiesti dalle autorità elvetiche oltrepassino ugualmente gli standard minimi internazionali. Inoltre, a fini pratici, si è tenuta in considerazione solo la scadenza più prossima per l'entrata in vigore dei nuovi requisiti internazionali, ovvero il 1° gennaio 2019; ma analogamente, se si considerasse il secondo termine, ossia il 1° gennaio 2022, i coefficienti minimi di cui tener conto sarebbero più alti ma ugualmente rispettati (cfr. n. 4.4, Tabella 8).

Alla luce dei dati riscontrabili nelle figure, si nota come la Svizzera sia effettivamente molto prudente nella formulazione dei requisiti patrimoniali minimi per il settore bancario. In quest'ottica, si può affermare che le banche nazionali si siano dimostrate molto rapide nell'adeguarsi alle nuove normative. Riferendosi in particolare ai due grandi gruppi bancari, UBS e Credit Suisse, si possono ricontrare i dati patrimoniali presentati nella Tabella 9.

Tabella 9: grado di patrimonializzazione di UBS e Credit Suisse.

Dati al I. trimestre 2017	**UBS**	**Credit Suisse**	**Requisito minimo**
"Going concern" capital ratio (RWA)	17.1%	14.5%	14.3%
"Gone concern" capital ratio (RWA)	16.1%	13.1%	14.3%
"Going concern" leverage ratio	4.3%	4.1%	5%
"Gone concern" leverage ratio	4.0%	3.7%	5%

Fonte: BNS. (2017). Financial Stability Report 2017, p. 13.

STUDENTSUPSI

Dal confronto emerge come i due intermediari siano già pressoché conformi ai requisiti in materia di RWA (fatta eccezione per il capitale "gone concern" di Credit Suisse che risulta leggermente sottodimensionato). Per quanto concerne il leverage ratio, si constata invece un indice insufficiente per entrambe le banche. Ciononostante, considerando l'entrata in vigore dei nuovi standard nazionali fissata per il 1° gennaio 2020, i due istituti potranno disporre ancora di parecchio tempo per adeguarsi completamente ad entrambi i requisiti.

Detto ciò, va osservato come le due grandi banche rispettino già oggi, completamente e abbondantemente, i requisiti patrimoniali stabiliti con la sola regolamentazione di Basilea III e, per il caso specifico di Credit Suisse, si fa presente che l'istituto, in data 26 aprile 2017, si è pubblicamente impegnato ad attuare nel breve termine una ricapitalizzazione per oltre quattro miliardi di franchi. Inoltre, nel confronto internazionale si può constatare come le banche svizzere dispongano mediamente di più capitale di classe primaria (CET1) rispetto alle concorrenti. Questo è un fattore di successo non trascurabile se si considera che, spesso in passato, il CET1 è stato utilizzato quale principale indicatore dello stato di solidità di un istituto (BNS, 2017).

5.3 La Legge federale sulle infrastrutture finanziarie

Continuando il processo di adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale, il Parlamento svizzero ha adottato in data 19 giugno 2015 la nuova Legge federale sulle infrastrutture finanziarie (LInFi). Questo testo, entrato effettivamente in vigore il 1° gennaio 2016, sostituisce la vecchia Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM). Nonostante la LInFi rappresenti, in sostanza, un ammodernamento della vecchia legge, essa recepisce per la prima volta una serie di normative volte alla regolamentazione degli strumenti derivati e, in particolare, a quelli scambiati OTC. In quest'ottica, la LInFi rappresenta il primo approccio verso una nuova regolamentazione del sistema finanziario elvetico, che presto verrà completata dall'entrata in vigore della nuova Legge federale sui servizi finanziari (LSF) e dalla Legge federale sugli istituti finanziari (LIFin). Questi due testi, che completeranno la trilogia di leggi volute dal Parlamento in materia, sono attualmente sotto processo di discussione parlamentare e, quando verranno effettivamente adottate, sanciranno l'abolizione della vecchia LBVM nonché una sostanziale revisione della LBCR (Mini, 2017).

La LInFi rappresenta, innanzitutto, un'importante sforzo normativo che si pone quali obiettivi principali la trasparenza e la stabilità dei mercati finanziari dove vengono scambiati i valori mobiliari e gli strumenti derivati. Perseguendo questi macro obiettivi, la nuova legge è in grado di tutelare altresì i partecipanti e gli operatori di questo mercato. Consci di queste considerazioni, si può apprezzare come la LInFi rappresenti in effetti una risposta decisa alla crisi finanziaria del 2007/2008 e, in particolare, come essa voglia limitare l'uso improprio e deregolamentato dei derivati, riportando il settore di questi strumenti finanziari a dimensioni più gestibili e potenzialmente meno pericolose per l'intera economia (Mini, 2017).

In questo senso, la novità più significativa introdotta con la nuova LInFi è rappresentata dall'obbligo di compensazione delle operazioni in strumenti OTC per mezzo di una controparte centrale autorizzata[44], parimenti a quanto già previsto per gli scambi effettuati sui mercati borsistici regolamentati svizzeri. Il fine di questa norma è intuitivo e riconducibile alla volontà del legislatore di ridurre i rischi di inadempienza delle controparti e di pericolo di contagio, perseguendo così l'auspicata stabilità dell'intero sistema finanziario (Mini, 2017).

5.4 Gli impatti della regolamentazione in Svizzera

Come accennato in apertura del presente capitolo, la particolare rilevanza del settore bancario nell'economia nazionale, nonché l'importante peso dei due grandi gruppi bancari UBS e Credit Suisse in proporzione al PIL nazionale, giustificano ampiamente le esigenze patrimoniali maggiori richieste dai regolatori elvetici.

Constatato questo, occorre svolgere un'analisi dei costi e benefici derivanti dalle regolamentazioni più severe, tracciando al contempo un bilancio in grado di fornire comparabilità nel confronto internazionale. Partendo dal presupposto che le crisi bancarie possono essere potenzialmente più gravi per le economie di piccole dimensioni, e per questo molto aperte internazionalmente e dotate di importanti settori finanziari, è facile comprendere i benefici derivanti dall'avere un sistema bancario stabile e solido. In questo senso, le esigenze maggiori in materia di capitale forniscono garanzie superiori a tutti gli operatori economici e, pertanto, consentono di ottenere dei benefici tangibili rispetto ai costi sostenuti per adempierle. A riprova di queste considerazioni, se si adottano periodi transitori relativamente generosi per l'applicazione dei nuovi standard accoppiati a delle politiche monetarie espansive, la diminuzione del PIL annuo riconducibile alle nuove esigenze TLAC è stimabile in una contrazione di solo lo 0.02%-0.07% (DFF, 2016).

A livello nazionale, i rinvigoriti standard regolamentari, affiancati dalla storica stabilità politica ed economica elvetica, garantiscono minori probabilità di registrare nuove crisi bancarie e, pertanto, concorrono ad aumentare l'attrattività della Svizzera quale piazza finanziaria di caratura mondiale. Inoltre, constatati i nuovi requisiti patrimoniali TLAC e il parallelo indebolimento del concetto "too big to fail", la mancata garanzia implicita di salvataggio statale per le grandi banche consentirà un incremento della concorrenza all'interno del mercato bancario domestico. L'aumentata concorrenzialità gioverà alla clientela bancaria e servirà a raggiungere il prospettato "level playing field" auspicato dal Comitato addirittura con la formulazione del primo accordo di Basilea (DFF, 2016)(cfr. n. 1.1).

Nel confronto internazionale non si attendono significative variazioni di competitività delle banche svizzere che, al contrario, potranno disporre di maggiore solidità nei confronti dei

[44] Secondo la visione della FINMA, è definita controparte centrale autorizzata l'entità che s'interpone nel commercio dei titoli in borsa e in parte anche nel commercio fuori borsa (OTC) in qualità di intermediario nei contratti. In una transazione funge sia da compratore sia da venditore, assumendo così la funzione di garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

principali competitori internazionali. Anche in quest'ottica si apprezza dunque lo sforzo richiesto dal legislatore in materia di accresciute esigenze patrimoniali (DFF, 2016).

A livello quantitativo, alle due principali banche del Paese viene chiesto di prevedere aumenti di capitale volti al raggiungimento dei nuovi requisiti patrimoniali. In particolare, si ritiene necessario uno sforzo maggiore per osservare i nuovi standard in materia di leverage ratio che, per UBS e Credit Suisse, comporterebbe aumenti di capitale per oltre un miliardo di franchi per quest'ultima e di tre miliardi per UBS. Buona parte di queste esigenze supplementari dovrà essere soddisfatta con capitale "gone concern" e quindi volto alla copertura delle perdite in fasi economiche critiche. A tal fine, gli strumenti più indicati sono i bail-in bond[45] di nuova emissione oppure ottenuti mediante la conversione di obbligazioni già sul mercato. Tuttavia, le intenzioni di far fronte alla questione nel breve periodo mostrate dai due intermediari, unite al generoso periodo transitorio che scadrà a fine 2019, sembrano offrire sufficienti garanzie in merito (DFF, 2016).

Dal punto di vista della concessione dei crediti, che rappresenta un fattore fondamentale per valutare l'andamento congiunturale dell'economia nonché il suo stato di salute, a livello nazionale si può osservare un trend in continuo aumento e che non ha risentito della regolamentazione "too big to fail" adottata nel 2012. A dimostrazione di ciò si rimanda al grafico seguente.

Figura 6: volume nazionale dei crediti di tutte le banche svizzere (dal 1996 al 2014).

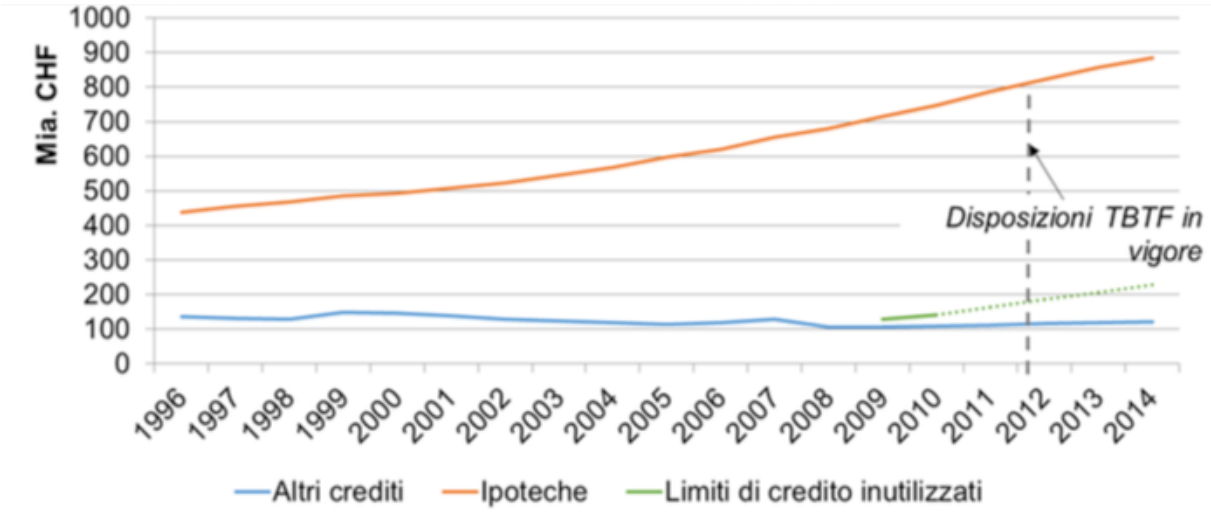

Fonte: DFF. (2016). Analisi d'impatto della regolamentazione, p. 21.

Dal grafico di Figura 6 è possibile notare come l'andamento crescente dei volumi di credito erogati non sia stato interessato dalle disposizioni "too big to fail" (nel grafico abbreviato in

[45] I bail-in bond sono obbligazioni che non pagano cedole e non rimborsano il capitale in caso di particolari e severe difficoltà finanziarie dell'emittente poiché vengono convertite in capitale azionario di quest'ultimo. Proprio per questo motivo offrono rendimenti maggiori rispetto ad altre obbligazioni dello stesso emittente e con caratteristiche simili.

TBTF) ma, al contrario, come la tendenza continui ad aumentare anche dopo il 2012. Questo trend è parimenti riscontrabile sia nel mercato delle ipoteche, sia in quello degli altri crediti. In quest'ultima categoria sono compresi in particolare i crediti alle imprese. A questo riguardo, va constatata una diminuzione delle quote di mercato possedute dalle due grandi banche a favore delle banche cantonali e degli altri intermediari. Tuttavia, non è possibile trovare collegamenti diretti tra questa contrazione e l'entrata in vigore delle disposizioni per le banche di rilevanza sistemica. Nel complesso, come dimostrato, il volume degli affidamenti non è comunque diminuito (DFF, 2016). In relazione alle nuove normative TLAC, sarà altrettanto interessante osservare se l'andamento del mercato creditizio risulterà ancora decorrelato rispetto alle accresciute esigenze di capitale.

Risulta anche molto interessante svolgere un'analisi settoriale separata in considerazione dell'importanza rivestita dalle banche nazionali quale datore di lavoro. In quest'ottica, è indicativo osservare l'evoluzione dell'occupazione nel settore a seguito della crisi finanziaria del 2007/2008 nonché dell'entrata in vigore della regolamentazione "too big to fail" nel 2012. Dalla figura che segue emergono delle tendenze piuttosto nette.

Figura 7: occupazione nel settore bancario svizzero.

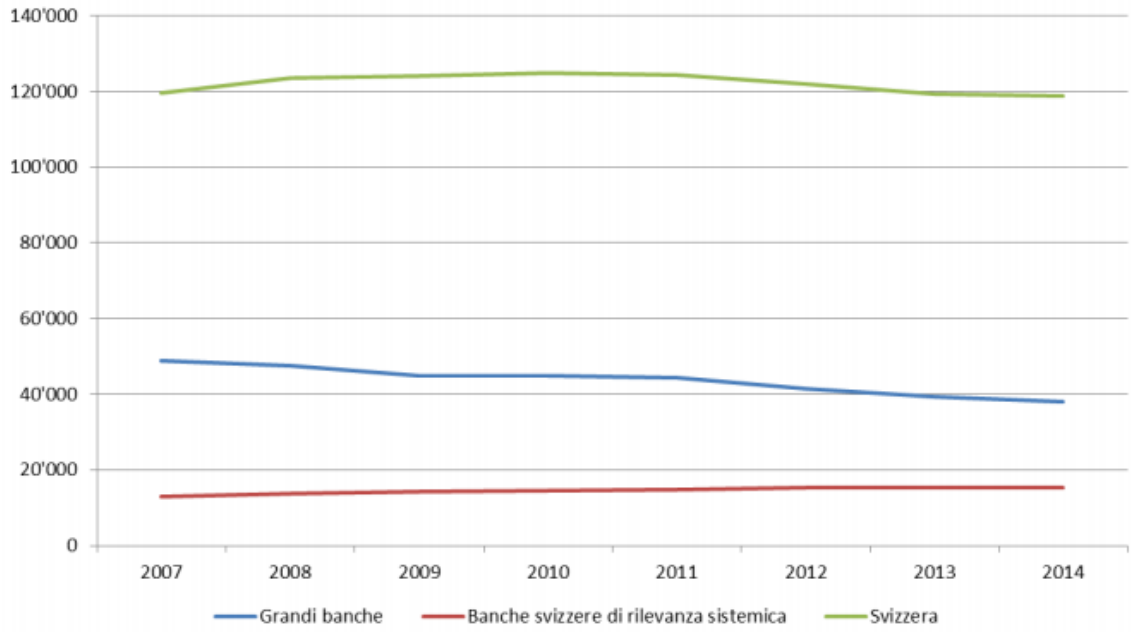

Fonte: DFF. (2016). Analisi d'impatto della regolamentazione, p. 18.

È infatti evidente come, dall'inizio del periodo di crisi, il numero di occupati nelle due grandi banche sia sceso progressivamente. Questa contrazione è stata però in buona parte compensata dall'aumento degli effettivi riscontrabile negli intermediari di rilevanza sistemica nazionale (Banca cantonale di Zurigo e Raiffeisen in particolare). Nel complesso, dunque, l'occupazione nel settore risulta pressoché stabile (linea verde)(DFF, 2016). Nonostante la fluttuazione dell'occupazione sembri maggiormente correlata con il periodo di crisi, di quanto non lo sia in effetti con l'entrata in vigore delle normative "too big to fail", occorre sottolineare come questi dati si fermino al 2014 e anche come non sia possibile stabilire previsionalmente, e con un sufficiente margine di precisione, l'impatto potenziale delle nuove

regolamentazioni (Basilea III e TLAC) sull'occupazione del settore in generale. Il periodo di applicazione dei nuovi standard è infatti molto graduale e terminerà non prima del 2022.

Per quanto concerne invece la clientela bancaria, sia essa privata o aziendale, un aumento dei tassi applicati ai crediti quale conseguenza dei maggiori costi sostenuti per una corretta patrimonializzazione non risulta escludibile a priori. Ciononostante, traendo esempio da quanto verificatosi col l'entrata in vigore delle normative "too big to fail" nel 2012, un impatto significativo e deleterio di questi costi per l'economia nazionale è improbabile. Ad avvalorare questa visione contribuisce sostanzialmente anche l'accresciuta concorrenzialità del settore nel suo insieme e a tutto beneficio della clientela. In alternativa, per le imprese, risulta altresì praticabile un maggiore ricorso al mercato dei capitali, ricorrendo alla borsa per finanziarsi più di quanto non sia stato fatto finora (DFF, 2016).

In merito a quest'ultima considerazione, risulta interessante osservare la spinta verso un settore economico meno legato al credito bancario e per questo potenzialmente più forte nel superamento dei periodi di crisi. Inoltre, nell'ottica di un maggior ricorso al circuito borsistico, si verificherebbe un approccio al finanziamento d'impresa più simile a quello da sempre in vigore negli Stati Uniti, favorendo di conseguenza una più facile e uniforme comparazione tra i due sistemi nazionali.

Concludendo, si possono anche apprezzare le nuove possibilità d'investimento, sia per gli investitori domestici che internazionali, relativamente ai nuovi strumenti di capitale "gone concern". Si fa particolare riferimento ai bail-in bond che offrono un interessante rendimento in relazione al rischio per chi è disposto ad investirvi (DFF, 2016).

6 Conclusioni

Durante la scrittura di questo lavoro è emersa la vastità e complessità della regolamentazione prudenziale bancaria introdotta nel corso degli anni. In particolare, le susseguenti revisioni degli accordi di Basilea sono state interessate, in misura sempre crescente, da un importante aumento delle normative in vigore. Il processo revisionista dello schema di Basilea III in corso in questo periodo, rappresenta in questo senso un fulgido esempio di complessità regolamentare che lascia aperti diversi dubbi. Infatti, risulta interessante cercare di capire se e come il Comitato avesse potuto fare di più per presentare una regolamentazione più semplice e snella ma, al contempo, parimenti incisiva. Constatato ciò, si potrebbe esprimere maggiore apprezzamento nei confronti di uno schema regolamentare suddiviso in più "sezioni", ognuna delle quali in grado di adattarsi alle caratteristiche specifiche di ogni intermediario; seguendo, per esempio, criteri di ripartizione legati alle dimensioni, alla propensione al rischio e alla rilevanza economica ricoperta dagli istituti. In quest'ottica, una regolamentazione unica pare un impedimento verso il raggiungimento della auspicata parità dei livelli concorrenziali in seno al mercato bancario (nazionale e internazionale). Questa interpretazione rivisitata degli accordi di Basilea è per altro già stata adottata negli Stati Uniti, dove viene considerata tuttora la strategia di riferimento nella supervisione del sistema bancario nazionale.

A livello concettuale, probabilmente si ravvisa la necessità di fare di più in relazione alle restrizioni poste in materia di leverage ratio. Infatti, l'eccessivo ricorso alla leva finanziaria, operato soprattutto dalle banche di investimento, ha concorso in maniera determinante nel cagionare una crisi economica così severa. A tal merito, risultano incoraggianti gli sforzi intrapresi dalle autorità elvetiche, anche in materia di esposizioni ponderate per il rischio "RWA", per garantire coefficienti minimi più restrittivi di quanto esplicitamente richiesto dal Comitato (cfr. n. 5.2). L'auspicio è che questi supplementi consentano di raggiungere un'elevata stabilità del sistema bancario nel suo insieme, senza compromettere la disponibilità del ricorso al canale del credito per privati ed aziende.

Considerando anche il costante mutamento degli ordinamenti giuridici in materia, sia per quanto riguarda gli standard nazionali che quelli internazionali, risulta interessante comprendere quale sarà il potenziale impatto di una regolamentazione in continua evoluzione, e che non entrerà completamente in vigore prima del 2019. Il timore è, infatti, che questi continui processi di adeguamento portino ad una sensazione di incertezza normativa diffusa a tutti gli operatori del mercato bancario.

Ad accrescere le incertezze in questo periodo contribuiscono in maniera rilevante anche diverse situazioni di carattere più macroeconomico. In particolare, risultano sostanzialmente imprevedibili gli effetti di medio-lungo termine riscontrabili nel settore, relativamente alla Brexit e alla presidenza Trump negli Stati Uniti. Londra e New York rappresentano infatti i due centri bancari e finanziari più importanti del mondo. Occorre altresì ricordare come la crisi appena trascorsa sia scoppiata a causa del settore bancario americano fortemente

deregolamentato. In quest'ottica, la spinta prospettata dal presidente Trump verso una riforma liberale di Wall Street e una politica fiscale molto espansiva per il Paese, nonostante l'importante livello del debito pubblico nazionale, pare acuire la generalizzata sensazione di incertezza di cui si accennava in precedenza. Più in generale, questi aspetti potrebbero essere stati tra i più determinanti nel posticipare i lavori di recepimento di parte della nuova revisione di Basilea III (cfr. n. 4.1).

A livello interno, e secondo quanto considerato per la redazione di questo lavoro, nel confronto internazionale la Svizzera risulta senz'altro posizionata molto bene. Infatti, parallelamente alla nota stabilità politica ed economica nazionale, le esigenze regolamentari supplementari richieste dalle autorità elvetiche contribuiscono sostanzialmente nell'accrescere la percezione del pubblico di stabilità degli intermediari svizzeri e, più in generale, dell'intero sistema bancario elvetico se confrontato con quello di altri Paesi. In questo senso, un elevato livello di patrimonializzazione potrebbe costituire un importante vantaggio competitivo nei confronti degli intermediari concorrenti. Questi aspetti, uniti alle competenze maturate dal Paese nel corso degli anni quale primaria piazza finanziaria mondiale, concorrono ad aumentare ulteriormente il potenziale del settore nazionale. A riprova di queste considerazioni, si pensi al livello più che soddisfacente già raggiunto dalle banche elvetiche in relazione ai severi standard patrimoniali richiesti loro (cfr. n. 5.2).

In conclusione, appaiono senz'altro chiari gli sforzi fatti a livello internazionale, e nazionale, per creare un sistema finanziario il più efficiente e solido possibile. Si apprezza dunque l'approccio verso una regolamentazione incisiva del settore bancario in grado di porre rimedio ai decenni di deregulation che hanno caratterizzato anni Ottanta e Novanta.

Rispondendo alla domanda di ricerca posta a inizio lavoro, l'autore è confidente nell'asserire che gli accordi di Basilea III, e più in generale tutta la regolamentazione prodotta in materia a seguito della recessione del 2007/2008, costituiscano un efficace deterrente affinché non si verifichino più crisi finanziarie così violente nel medio-lungo periodo.

Per avvalorare questa conclusione, è rappresentativo riferirsi al pensiero dell'attuale presidente della Banca centrale americana (Federal Reserve), Janet Yellen, che durante un intervento del giugno 2017 a Londra ha espressamente commentato come il settore bancario, oggigiorno, sia molto meglio patrimonializzato di quanto non lo fosse in passato. Ella ha infatti elogiato le capacità delle banche di superare i periodi di stress programmati ai fini di valutarne la stabilità, definendo gli intermediari molto più sicuri e solidi se rapportati alla loro situazione pre-crisi. In conclusione di intervento, la Federal Reserve considera la possibilità che si verifichi una nuova crisi nei prossimi anni assolutamente improbabile[46].

Ciononostante, solo il tempo ci dirà se gli sforzi attuati dai regolatori daranno effettivamente i risultati auspicati, garantendo una duratura stabilità del sistema bancario nel suo insieme.

[46] Per un confronto in merito si veda: https://www.cnbc.com/2017/06/27/yellen-banks-very-much-stronger-another-financial-crisis-not-likely-in-our-lifetime.html

Ringraziamenti

Innanzitutto tengo molto a ringraziare il relatore di questa tesi, Prof. Mauro Mini, per la disponibilità e la cortesia dimostrate durante tutto il periodo di scrittura di questo lavoro.

Ringrazio molto anche la mia famiglia per avermi saputo trasmettere la comprensione e l'armonia necessaria per affrontare questo percorso formativo.

Un ringraziamento particolare va anche al mio datore di lavoro per la flessibilità e disponibilità dimostrate per tutta la durata del periodo di studi.

Infine, vorrei ringraziare i compagni di classe che mi hanno accompagnato durante questo ciclo di studi e con i quali ho potuto condividere i momenti più impegnativi ma anche molte soddisfazioni.

Bibliografia

ABI. (2010). *Conoscere il rating. Come viene valutata l'affidabilità delle imprese con l'Accordo di Basilea.* Tratto il giorno July 8, 2017 da Associazione bancaria italiana: http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Conoscere_il_rating.pdf

Altman, E. I., & Saunders, A. (2001). An analysis and critique of the BIS proposal on capital adequacy and ratings. *Journal of Banking & Finance* (25), p. 25-46.

Bakiciol, T., Cojocaru-Durand, N., & Lu, D. (s.d.). *Basel II.* Tratto il giorno July 7, 2017 da Princeton University: https://www.princeton.edu/~markus/teaching/Eco467/10Lecture/Basel2_last.pdf

Bencini, F. (2010). *Dopo Basilea 2 arriva Basilea 3: quali impatti sulle imprese. Nuovi parametri: opportunità e aspetti critici.* Contabilità finanza e controllo (11), p. 1-5. Tratto il giorno August 5, 2017 da Editore Gruppo 24 ore: www.kon.eu/download-d122.html

BNS. (2017). *Financial Stability Report 2017.* Tratto il giorno September 30, 2017 da Banca nazionale svizzera: https://www.snb.ch/en/mmr/reference/stabrep_2017/source/stabrep_2017.en.pdf

CBVB. (2011). *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito addizionale di assorbimento delle perdite.* Tratto il giorno September 15, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbs207_it.pdf

CBVB. (2013). *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità.* Tratto il giorno July 28, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf

CBVB. (2010). *Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari.* Tratto il giorno July 10, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf

CBVB. (2004). *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione.* Tratto il giorno July 15, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbs107ita.pdf

CBVB. (1988). *Convergenza internazionale nella misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi.* Tratto il giorno July 2, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbsc111_it.pdf

CBVB. (2014). *Documento di consultazione Basilea 3 – Il Net Stable Funding Ratio.* Tratto il giorno July 28, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbs271_it.pdf

CBVB. (1996). *Presentazione dell'emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato.* Tratto il giorno July 9, 2017 da Banca dei Regolamenti Internazionali: http://www.bis.org/publ/bcbs23it.pdf

CBVB. (2008). *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision.* Tratto il giorno July 29, 2017 da Bank for International Settlements: http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf

CBVB. (2016). *Standardised Measurement Approach for operational risk.* Tratto il giorno September 17, 2017 da Bank for International Settlements: http://www.bis.org/bcbs/publ/d355.pdf

Consiglio federale. (2017). *Rapporto del Consiglio federale sulle banche di rilevanza sistemica.* Tratto il giorno September 29, 2017 da Consiglio federale: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/4177.pdf

Cornford, A. (2005). *Basel II: the revised framework of June 2004.* New York: United Nations conference on trade and development.

Cuccoli, S. (2006). *Dal primo Accordo di Bailea, al Basilea II e verso il Basilea III.* Tratto il giorno July 7, 2017 da Oltrestudio Associati: http://www.oltrestudio.com/IMMAGINI/baslmastercfo.pdf

DFF. (2016). *Analisi d'impatto della regolamentazione concernente le modifiche dell'ordinanza sui fondi propri e dell'ordinanza sulle banche (esigenze in materia di fondi propri per le banche – ricalibratura TBTF e categorizzazione).* Tratto il giorno October 3, 2017 da Dipartimento federale delle finanze DFF: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43954.pdf

FINMA. (2016). *Rapporto annuale 2016.* Tratto il giorno September 29, 2017 da FINMA: https://www.finma.ch/it/documentazione/pubblicazioni-della-finma/rapporto-di-gestione/

FSB. (2015). *Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution. Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet.* Tratto il giorno September 22, 2017 da Financial Stability Board: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf

Jackson, P. (2016). *Proposed changes to the Basel capital framework. 2016, rush for the finish line?* Tratto il giorno September 16, 2017 da Ernst & Young: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-proposed-changes-to-the-basel-capital-framework-2016-rush-for-the-finish-line/$FILE/EY-proposed-changes-to-the-basel-capital-framework-2016-rush-for-the-finish-line.pdf

Masera, R. (2016). *Verso Basilea 4: le criticità per le banche e l'economia.* Bancaria (1), p. 2-17. Tratto il giorno September 24, 2017 da Associazione bancaria italiana: http://www.bancaria.it/assets/PDF/2016-01.pdf

Mini, M. (2017). *Manuale di diritto finanziario* (Vol. I), p. 95-133. Manno: Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana.

Montanaro, E. (2016). *Basilea 3 nell'Unione Europea. Parte I: il quadro di sintesi degli strumenti prudenziali.* Tratto il giorno July 16, 2017 da Università di Siena: https://www.disag.unisi.it/sites/st07/files/allegatiparagrafo/24-11-2016/montanaro_2016_basilea_3_nellue.pdf

Nosetti, P. (2017). *Attività e gestione bancaria. Le esigenze minime sui fondi propri e sulla liquidità.* Manno: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Orelli, S. (2017). *Presentazione del corso Derivatives & FRM. Rischio di credito e operativo.* Manno: Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Penza, P. (2011). *Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e ruolo del Pillar 2.* Bancaria (11), p. 24-36. Tratto il giorno August 4, 2017 da Associazione bancaria italiana: http://www.bancaria.it/assets/Special-Issues/2011-11/pdf/03.pdf

PwC. (2017). *Fundamental Review of the Trading Book – FRTB. Principali impatti e implicazioni.* Tratto il giorno September 17, 2017 da PricewaterhouseCoopers: https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/frtb.pdf

Raule, M. (2011). *Gli Accordi di Basilea sulla vigilanza bancaria.* Tratto il giorno June 24, 2017 da Fondazione Cultura Responsabile Etica Onlus: http://www.valori.it/moduli/capire_finanza_pdf/FINANZA_09_Basilea.pdf

Resti, A., & Sironi, A. (2008). *Rischio e valore nelle banche. Misura, regolamentazione, gestione.* Milano: Egea.

Rutigliano, M. (s.d.). *Basilea 2.* Tratto il giorno July 8, 2017 da Università di Verona: http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid954244.pdf

Santorsola, G. G. (s.d.). *Il rischio di credito. Componenti e modalità di gestione secondo Basilea 2.* Tratto il giorno July 11, 2017 da Universita di Napoli Parthenope: http://www.economia.uniparthenope.it/modifica_docente/santorsola/INTERMEDIARI_E_FINANZIAMENTI_D%60AZIENDA_14_-_LE_COMPONENTI_E_LA_GESTIONE_RISCHIO_DI_CREDITO.PDF

Sironi, A. (2010). *Chi ha paura di Basilea 3?* Economia & Management (6), p. 3-9. Tratto il giorno July 30, 2017 da Egea Online: digitalibri.egeaonline.it/getFile.php?id=12154

Sorensen, B., Yesiltas, S., & Kalemli-Ozcan, S. (2011). *Leverage Across Firms, Banks and Countries.* Tratto il giorno July 23, 2017 da National Bureau of Economic Research: http://www.nber.org/papers/w17354.pdf

Tarullo, D. K. (2008). *Banking on Basel.* Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics.

Allegato I: Grafico riassuntivo dei requisiti patrimoniali richiesti con Basilea III

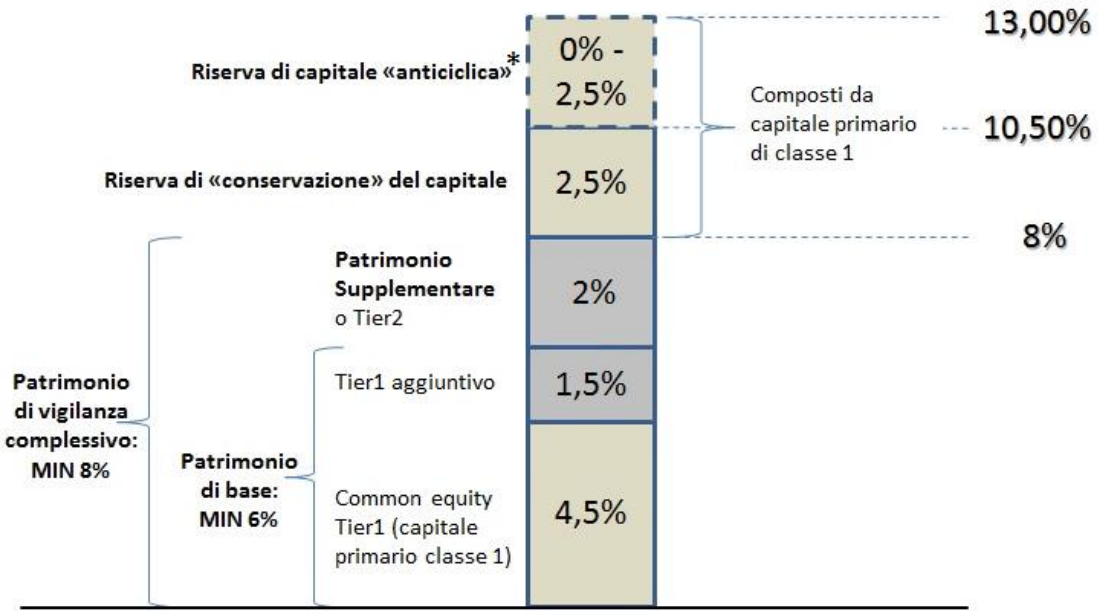

Fonte: elaborazione personale di un'immagine tratta da: http://www.aifirm.it/basilea3-schema-riassuntivo-del-capitale/

(*) Richiesto all'occorrenza delle autorità di vigilanza nazionali al fine di ridurre gli effetti pro-ciclici dei requisiti patrimoniali (cfr. n. 3.3.2).

- standard di Basilea III, applicabile a tutte le banche (non si tiene conto degli standard supplementari TLAC valevoli solo per le banche di rilevanza sistemica globale);

- nel grafico non si tiene conto del cuscinetto di capitale richiedibile solo alle banche di rilevanza sistemica (variabile dallo 0% al 2.5%. Richiesto dalle autorità di vigilanza nazionali coerentemente alle disposizioni di CBVB e FSB).

Come esposto nella tesi, la FINMA richiede dei supplementi per le banche nazionali. Categorizzazione degli intermediari in 5 classi distinte (cfr. n. 5.2).

Categoria: 1. "Going concern" + "gone concern" capital ratio: 14.3% + 14.3%;
2. "Going concern" + "gone concern" capital ratio: 13.2%/12.9% + 5.3/5.2%;
3. Solo "going concern" capital ratio: 12%;
4. Solo "going concern" capital ratio: 11.2%;
5. Solo "going concern" capital ratio: 10.5%.

STUDENTSUPSI

Allegato II: Fasi di applcazione dei requisiti di Basilea III

(le aree ombreggiate indicano i periodi di transizione; tutte le date decorrono dal 1° gennaio)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Dal 1° gennaio 2019*
Indice di leva (*leverage ratio*)	Monitoraggio regolamentare		Fase di sperimentazione 1° gennaio 2013 - 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015					Migrazione al primo pilastro	
Requisito minimo per il *common equity*			3,5%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Buffer di conservazione del capitale						0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
Requisito minimo per il *common equity* più *buffer* di conservazione del capitale			3,5%	4,0%	4,5%	5,125%	5,75%	6,375%	7,0%
Introduzione delle deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Requisito minimo per il patrimonio di base (Tier 1)			4,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Requisito minimo per il capitale totale			8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Requisito minimo per il capitale totale più *buffer* di conservazione del capitale			8,0%	8,0%	8,0%	8,625%	9,25%	9,875%	10,5%
Strumenti di capitale non più computabili nel non-Core Tier 1 e nel Tier 2			Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013						
Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio)	Inizio periodo di osservazione				Introduzione requisito minimo				
Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio)		Inizio periodo di osservazione						Introduzione requisito minimo	

Fonte: CBVB. (2010). Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, p. 75.

(*****) Dal 1° gennaio 2019 entreranno gradualmente in vigore anche gli standard TLAC per le banche di rilevanza sistemica proposti dall'FSB e recepiti altresì dal Comitato di Basilea (cfr. Tabella 8, n. 4.4).

Allegato III: Lista FSB delle banche di rilevanza sistemica globale

Bucket	G-SIBs in alphabetical order within each bucket
5 (3.5%)	(Empty)*
4 (2.5%)	Citigroup JP Morgan Chase
3 (2.0%)	Bank of America BNP Paribas Deutsche Bank HSBC
2 (1.5%)	Barclays Credit Suisse Goldman Sachs Industrial and Commercial Bank of China Limited Mitsubishi UFJ FG Wells Fargo
1 (1.0%)	Agricultural Bank of China Bank of China Bank of New York Mellon China Construction Bank Groupe BPCE Groupe Crédit Agricole ING Bank Mizuho FG Morgan Stanley Nordea Royal Bank of Scotland Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG UBS Unicredit Group

Fonte: FSB. (2016). 2016 list of global systemically important banks (G-SIBs).

(*****) Ad oggi non vi sono banche tenute a detenere un buffer di capitale per intermediari di rilevanza sistemica globale pari al 3.5%. Si applicano dunque i coefficienti dall'1% al 2.5% coerentemente allo schema di Basilea III (cfr. n. 3.3.2).

Nota 1: evidenziate le uniche due banche svizzere interessante dal supplemento, UBS e Credit Suisse.

Nota 2: un aggiornamento della presente lista verrà pubblicato dall'FSB nel novembre 2017.